



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 22 DICEMBRE 2003

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si informa che le consegne delle inserzioni in pubblicazione sulle Se.I. e Se.I. Concorsi nn. 52-53/2003 e n. 2/2004 dovranno rispettare le seguenti date:

- **N. 53 del 31 dicembre:**
c/o BUR SpazioRegione (via Taramelli, 20):
ore 12.00 del 22 dicembre
c/o Sedi Territoriali: **ore 12.00 del 19 dicembre**
- **N. 2 (*) del 7 gennaio 2004:**
c/o BUR SpazioRegione (via Taramelli, 20):
ore 12.00 del 29 dicembre
c/o Sedi Territoriali: **ore 12.00 del 24 dicembre**

(*) Questo è il primo numero del 2004

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE I DICEMBRE 2003 - N. VII/922 (1.8.0)
Nomina di un membro nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione «Famiglia del Conte Pietro Douglas Scotti di Fombio, figlio di Guglielmo» di Crema 5027

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE I DICEMBRE 2003 - N. VII/923 (1.8.0)
Nomina di un rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Consorzi Tutela Vini Lombardi D.O.C. (AS.CO.VI.LO.) in sostituzione del sig. Botta Giovanni, dimissionario 5027

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 NOVEMBRE 2003 - N. 7/15127 (4.3.0)
Reg. CE n. 1493/99 e n. 1227/00 – Modifica parziale alla d.g.r. n. 7/1247 del 22 settembre 2000: Nuove procedure per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti 5027

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003 - N. 7/15366 (5.3.1)
Approvazione del piano della riserva naturale «Palude Loja» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86). P.R.S. 9.6.1. – Obiettivo 9.6.1.1 5036

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003 - N. 7/15367 (5.3.1)
Approvazione del piano del monumento naturale «Garzaia della Cascina Villarasca» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86). P.R.S. 9.6.1. – Obiettivo 9.6.1.1 5044

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

Anno XXXIII - N. 300 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR20030161)

(5.5.0)

D.g.r. 5 dicembre 2003 - n. 7/15496**Direttiva Regionale Grandi Rischi: linee guida per la gestione delle emergenze chimico-industriali (ai sensi l.r. 1/2000, art. 3, comma 131)**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e all'art. 6, 1° comma, prevede che, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Regioni provvedano all'attuazione delle attività di protezione civile;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 che all'art. 15 recita: «Il Sindaco è autorità di protezione civile e, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari»;

Visto il d.lgs. 112/98, che all'art. 108 individua le funzioni svolte dalle Regioni, dalle Province, e dai Comuni, in materia di protezione civile;

Vista la l.r. 12 maggio 1990, n. 54 e successive modificazioni che, al titolo 1, artt. 3 e 4, individua le attività regionali di protezione civile nella previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio gravanti sul territorio lombardo e prevede che la Regione, nel perseguire le proprie finalità di previsione e prevenzione, individui procedure di indirizzo e coordinamento nei confronti degli EE.LL.;

Vista la l.r. 1/2000, che all'art. 3, comma 131, lettera i), assegna alla Regione il compito di definire gli indirizzi ed i principi direttivi in materia di protezione civile;

Vista la l.r. 19/2001 che costituisce l'attuale quadro di riferimento regionale per le aziende a rischio di incidente rilevante, ponendo strutturalmente in capo alla Regione le attività di prevenzione, valutazione e controllo delle aziende a maggiore e minore rischio, divenuta pienamente operativa a seguito della d.g.r. n. 14259 del 15 settembre 2003;

Vista la d.g.r. n. 12200 del 21 febbraio 2003, con cui è stata approvata la revisione della «Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali»;

Ritenuto di dover approfondire la materia inerente il rischio chimico-industriale, per tutti gli aspetti non direttamente considerati dalla normativa specifica (d.lgs. 334/1999 - c.d. «Seveso 2»);

Preso atto che a partire dal mese di aprile 2003 la Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile - ha coordinato un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Regione Lombardia (5 Direzioni Generali), della Regione Veneto, del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Bergamo, di ARPA Lombardia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Province di Brescia, Bergamo e Milano, dell'ASL della Provincia di Bergamo - Dipartimento di prevenzione, dei S.S.U.Em.-118 delle Aziende Ospedaliere di Lodi e degli Ospedali Riuniti di

Bergamo, del Centro Antiveleni degli Ospedali Riuniti di Bergamo, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dell'Azienda Ospedaliera Gaetano Pini di Milano, dei Comuni di Seriate (BG), Palazzolo sull'Oglio (BS), Rho (MI), Rodano (MI), Segrate (MI), nonché numerosi tecnici esperti in materia di rischio industriale;

Considerato che il suddetto gruppo di lavoro, applicando una metodologia denominata «*workout*», si è riunito per la prima volta in data 15 aprile 2003 e quindi nei giorni 5-6-7 giugno 2003 per la sessione principale di *workout*;

Preso atto che successivamente il gruppo di lavoro ha elaborato la bozza di Direttiva, sottoponendola alle osservazioni e modificazioni di tutti i rappresentanti degli Enti di cui sopra;

Preso atto che in data 16 settembre 2003 si è svolta l'ultima sessione collegiale del gruppo di lavoro, in cui è stata condivisa la bozza di Direttiva predisposta nei mesi precedenti;

Preso atto che in data 4 novembre 2003 si è svolta un'esercitazione «per posti di comando», nel corso della quale è stato simulato un evento incidentale in Comune di Seriate (BG), con attivazione virtuale di unità operative e di comando e controllo presso la Prefettura di Bergamo, il comune di Seriate e presso la sala operativa dell'U.O. Protezione Civile della Regione Lombardia, in Milano;

Considerato che all'esercitazione ed alle successive riunioni di *debriefing* del 4 e 5 novembre 2003, svoltesi rispettivamente a Milano e Bergamo, hanno partecipato gli stessi rappresentanti degli Enti di cui sopra, pervenendo alla stesura definitiva della Direttiva che ora si propone per l'approvazione;

Ritenuto quindi di poter approvare il documento denominato «Direttiva Regionale Grandi Rischi: linee guida per la gestione delle emergenze chimico-industriali», allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare la «Direttiva Regionale Grandi Rischi: linee-guida per la gestione delle emergenze chimico-industriali», allegato «A» alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Dainotti

— • —

ALLEGATO «A»

DIRETTIVA REGIONALE GRANDI RISCHI: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI EMERGENZE CHIMICO-INDUSTRIALI

Il presente documento è stato realizzato in collaborazione con:

- Ministero dell'Interno
- ufficio Territoriale del Governo di Bergamo

SOMMARIO

1. Introduzione

- 1.1 Introduzione
- 1.2 Premessa normativa
- 1.3 Finalità della direttiva
- 1.4 Glossario

2. Gli scenari

- 2.1 Generalità
- 2.2 Individuazione di macro tipologie incidentali
- 2.3 Costruzione degli scenari di rischio
- 2.4 Individuazione degli scenari
- 2.5 Interazione con le caratteristiche del territorio
- 2.6 Il Piano dei Posti di Blocco e dei cancelli

3. Procedure di emergenza

- 3.1 Ruoli e responsabilità
 - 3.1.1 Vigili del fuoco
 - 3.1.2 Servizio sanitario urgenza emergenza - 118
 - 3.1.3 Forze dell'ordine
 - 3.1.4 Polizia locale
 - 3.1.5 ARPA
 - 3.1.6 A.S.L. - Dipartimento di prevenzione

3.1.7 Posto di Comando Avanzato

3.1.8 Centro Antiveleni

3.1.9 Strutture ospedaliere

3.1.10 Gestore Aziendale

3.1.11 Sindaco

3.1.12 Prefetto

3.1.13 Centro Operativo Misto

3.1.14 Provincia

3.1.15 Regione

3.2 Attuazione dei compiti specifici del Sindaco

3.2.1 Check list «preventiva» (attività previsionale e preventiva)

3.2.2 Check list «operativa per la gestione dell'emergenza» (attività operative durante l'emergenza)

4. Comunicazione dell'emergenza

4.1 Premessa

4.2 Organizzazione e risorse

4.3 I «media»

4.4 Le domande più frequenti poste dai media

4.5 Quando comunicare

4.6 I principi della comunicazione del rischio alla popolazione

4.7 Il contenuto del messaggio

4.8 Il Target della comunicazione

4.9 Modalità di allertamento

4.10 Azioni pro-attive

4.11 Permanenza in casa o evacuazione

5. Allegati

ALLEGATO 1 - PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE TECNOLOGICO

ALLEGATO 2 - FLOW-CHART

ALLEGATO 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. INTRODUZIONE

1.1 Introduzione

Il presente documento contiene le linee guida regionali in materia di pianificazione di emergenza di protezione civile, con riferimento al **rischio chimico-industriale** in senso lato, cioè non limitato agli insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante, come definiti dal d.lgs. 334/99 e dalla l.r. n. 19/2001 recentemente in vigore, ma esteso a tutti i possibili rischi connessi con attività industriali e produttive che possono determinare incidenti a persone, cose e ambiente, all'esterno degli insediamenti da cui originano, includendo anche i rischi di incidenti di trasporto di sostanze pericolose.

La Regione Lombardia, ai sensi della l.r. 1/2000, art. 3, comma 137, punto i), definisce «indirizzi e principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali, con particolare riferimento agli eventi di cui all'art. 2, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)».

Lo scopo che si pone la direttiva di seguito descritta è perciò quello di razionalizzare ed organizzare le procedure di intervento delle differenti strutture operative ed Autorità di protezione civile che agiscono in caso di emergenza, nonché di fornire ai Sindaci indicazioni utili ad integrare il piano di emergenza comunale (ai sensi della d.g.r. 12200 del 21 febbraio 2003) in riferimento al rischio tecnologico.

1.2 Premessa normativa

L'art. 20 del d.lgs. 334/99 prevede che, per gli insediamenti industriali ove sono trattate, prodotte o anche solo stoccate rilevanti quantità di sostanze pericolose (infiammabili, tossiche, nocive, ecc.) ed, in particolare, per gli impianti soggetti, in base all'art. 8 del citato decreto, all'obbligo di «Notifica» ed all'invio del Rapporto di Sicurezza, il Prefetto predisponga un documento di pianificazione che fornisce le indicazioni necessarie alla tempestiva effettuazione degli interventi operativi di protezione civile in caso di incidenti che possono interessare la popolazione residente e l'ambiente all'esterno dell'impianto.

In particolare, il piano di emergenza deve contenere elementi tali da soddisfare le seguenti esigenze:

1. il controllo e la mitigazione degli effetti prodotti dagli eventi incidentali;
2. la messa in atto delle misure necessarie per proteggere

l'uomo e l'ambiente ed i beni dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

3. l'informazione preventiva alla popolazione e alle Autorità locali competenti circa le procedure stabilite a tutela della pubblica incolumità;

4. il «ripristino ed il disinquinamento dell'ambiente».

Per tutti gli altri insediamenti industriali la normativa vigente non prevede la necessità della redazione di un piano di emergenza esterno, sebbene molto spesso gli effetti di incidenti abbiano conseguenze percepite anche all'esterno degli insediamenti stessi.

Esiste inoltre una specifica norma in materia urbanistica (d.m. 9 maggio 2001) che prevede, anche per le imprese non soggette all'art. 8 del d.lgs. 334/99, la fornitura di alcune indicazioni necessarie per la pianificazione territoriale da parte dei comuni interessati.

Pare quindi logico che molte di queste informazioni, correttamente interpretate, possano essere utilizzate anche per la pianificazione di emergenza da parte degli stessi enti locali, oltre che per la messa in atto in sicurezza delle procedure di soccorso da parte delle strutture operative preposte.

1.3 Finalità della direttiva

In relazione a quanto sopra, tenuto conto della numerosità degli insediamenti industriali sul territorio della Regione Lombardia e della difficoltà di predisporre per tutti di una specifica pianificazione esterna (anche laddove non previsto per legge), si è predisposto un documento che codifica le procedure operative da seguire per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di soccorso tecnico e sanitario in caso di incidenti presso tutte le aziende della Regione Lombardia.

La Direttiva si ispira ai seguenti principi di fondo:

- garantire l'adozione delle prioritarie misure di protezione a favore della popolazione secondo criteri adattabili alle diverse tipologie di incidenti considerati;

- quando l'evento incidentale risulta di difficile identificazione, modulare l'intervento degli organi di protezione civile sul massimo evento incidentale credibile;

- razionalizzare ed organizzare le procedure di intervento delle varie strutture operative, garantendo la conoscenza da parte di ciascuna delle attività svolte nel tempo dalle altre;

- riconoscere al Sindaco, quale Autorità locale di protezione civile, un ruolo di attivazione, direzione e coordinamento dei primi soccorsi alla popolazione, oltre al ruolo fondamentale nella fase di prevenzione;

- le indicazioni tecniche contenute nella direttiva derivano dalla normativa vigente (d.lgs. 334/99, d.m. 9 maggio 2001, d.m. 20 ottobre 1998, Linee Guida per la pianificazione delle emergenze esterne alle Industrie a rischio - Dipartimento di Protezione Civile - Gennaio 1994).

La Direttiva si compone di quattro parti:

1. Prima Parte, contenente, oltre alla premessa, informazioni di carattere generale e un glossario.

2. Parte Seconda, contenente informazioni sulle tipologie di scenari incidentali.

3. Parte Terza, che illustra i compiti degli organi di protezione civile e le procedure di emergenza.

4. Parte Quarta, contenente le strategie di comunicazione ed ogni altro elemento informativo ritenuto utile in fase di emergenza, in riferimento alla salvaguardia della popolazione.

In conclusione è il caso di sottolineare che, a fronte della numerosità e rilevanza delle variabili su cui si fonda la pianificazione di emergenza, la Direttiva, pur rappresentando le linee guida regionali per la pianificazione per il rischio tecnologico, non deve essere intesa come un contenitore di prescrizioni e procedure sempre e comunque inderogabili: è evidente che ogni parte del piano debba essere applicata secondo criteri di ragionevolezza ed opportunità, soprattutto in riferimento agli allegati sulle procedure.

Infatti non sempre sarà necessario il coinvolgimento di tutte le figure riportate nelle flow-chart in allegato, ma di volta in volta dovrà essere valutato dalle strutture operative di primo soccorso (V.V.F. e S.S.U.Em.-118) la necessità di attivazione degli enti e delle istituzioni indicate.

Tale principio deve ritenersi valido, sia in fase di pianificazione, che in fase di gestione delle emergenze.

Naturalmente eventuali azioni difformi dalle indicazioni

contenute nella direttiva potranno essere ritenute legittime a condizione che le stesse siano assunte sulla scorta delle valutazioni degli organi preposti e/o sulla base di elementi di valutazione e circostanze di fatto facilmente riscontrabili ed adeguatamente motivate.

1.4 Glossario

Al fine di assicurare l'uso di un linguaggio comune da parte di tutte le strutture di protezione civile coinvolte nella presente pianificazione, si riporta, di seguito, l'elenco dei termini tecnici più frequentemente utilizzati.

Al riguardo si evidenzia che buona parte delle definizioni sono state estrapolate dalle disposizioni normative vigenti.

Stabilimento: si intende tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture e le attività comuni o connesse.

Impianto: si intende un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe necessarie per il funzionamento degli impianti.

Deposito: si intende la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia, in condizioni di sicurezza o stoccaggio.

Gestore: si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto.

Sostanze pericolose: si intendono le sostanze, miscele o preparati corrispondenti ai criteri fissati nell'Allegato 1, del d.lgs. 334/99 ed ivi elencati, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente.

Incidente rilevante: si intende un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento in cui sono presenti sostanze pari o superiori ai quantitativi indicati nell'Allegato 1 del d.lgs. 334/99, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Pericolo: si intende la caratteristica intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente.

Rischio: si intende la probabilità che un dato evento si verifichi e comporti un determinato danno all'uomo od all'ambiente in un dato periodo o in circostanze specifiche.

Ipotesi o situazione incidentale: si intende un evento, di varia intensità, da cui possono discendere fenomeni fisici e/o chimici dannosi per l'uomo, gli animali, l'ambiente nonché per i beni pubblici e privati (ivi compresi quelli destinati alle medesime attività produttive).

Scenario incidentale: si intende quell'insieme di effetti fisico-chimici e meteorologici che si possono registrare su una determinata area e che possono essere messi in relazione ad un'ipotesi incidentale, determinandone l'evoluzione prevedibile.

Danno grave all'uomo: si intende una lesione di un organo, o la compromissione - anche temporanea - di una delle funzioni vitali della persona per la quale debba necessariamente procedersi all'ospedalizzazione della stessa.

Danno significativo all'ambiente: si intende un danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente nell'arco di due anni dall'inizio degli interventi stessi.

Danno grave all'ambiente: si intende il danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due anni dall'inizio degli interventi stessi.

Stato di evoluzione dell'emergenza: si intende la condizione evolutiva in cui l'emergenza può manifestarsi in funzione della rilevanza dell'impatto prevedibile sulla popolazione e sull'ambiente, distinguendo tra:

Preallarme interno ogni volta vi sia fondato timore che si

verifichi un incidente del tipo sopra specificato i cui effetti si ritengono limitati entro i confini dello stabilimento;

Emergenza interna quando si sia verificata una situazione incidentale grave i cui effetti rimangono confinati all'interno dello stabilimento;

Allarme esterno ogni qualvolta si sia riscontrata una situazione da cui può derivare un incidente rilevante del tipo sopra indicate e si ha il fondato timore che possa estendersi oltre i limiti dello stabilimento causando ulteriori gravi danni a cose o a persone;

Emergenza esterna quando si sia verificato un incidente avente rilevanza esterna e lo stesso è ancora in fase di potenziale crescita;

Contenimento e di mitigazione degli effetti incidentali quando, pur essendosi verificato un incidente avente rilevanza esterna, non si ha motivo di temere l'ulteriore aggravarsi della situazione e gli interventi di protezione civile sono limitati ad attività quali lo spegnimento di eventuali incendi, il ricovero delle persone ferite, la realizzazione di eventuali tendopoli ecc..

Centro di Coordinamento soccorsi (C.C.S.): rappresenta il massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale. È composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio provinciale. I compiti del C.C.S. consistono nell'individuazione delle strategie e delle operatività di intervento necessarie al superamento dell'emergenza attraverso il coordinamento dei C.O.M..

Centro Operativo Misto (C.O.M.): centro operativo che opera sul territorio di più comuni in supporto alle attività dei sindaci.

Responsabile delle Operazioni di Soccorso (R.O.S.): funzionario responsabile delle operazioni dei Vigili del Fuoco intervenuti sull'incidente.

Posto di Comando Avanzato (P.C.A.): struttura tecnica operativa a supporto del Sindaco, che coordina gli interventi di soccorso «in-situ»; è composto dai responsabili delle strutture di soccorso che agiscono sul luogo dell'incidente ed opera nelle fasi della prima emergenza; a seguito dell'eventuale attivazione del C.O.M. diviene una diretta emanazione dello stesso.

Centro Operativo Comunale (C.O.C.): è il centro operativo dove opera la struttura comunale di gestione dell'emergenza e si raduna l'Unità di Crisi Locale.

Unità di Crisi Locale (U.C.L.): è il nucleo fondamentale e minimo su cui si fonda l'attività comunale di gestione dell'emergenza; è diretta dal Sindaco e composta da 5 membri: Sindaco, Tecnico Comunale, Comandante Polizia Locale, Responsabile Volontariato Protezione Civile, Referente Operativo Comunale (R.O.C.) (ai sensi della Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali - d.g.r. 12200 del 21 febbraio 2003).

Nel presente contesto, inoltre, si ravvisa la necessità di illustrare il significato di alcuni termini tecnici frequentemente utilizzati nel documento, utili a fini della determinazione delle potenziali aree di impatto, quali, per esempio:

LC₅₀ (Lethal Concentration 50%) - concentrazione in aria di una sostanza che si prevede causi la morte nel 50% dei soggetti esposti per un certo periodo di tempo (si esprime in mg/l ossia peso della sostanza diviso il volume in aria); la normativa comunitaria prevede come animale da esperimento l'uso del ratto per un periodo di quattro ore;

LD₅₀ (Lethal Dose 50%) - rapporto tra la dose singola di una sostanza ingerita e il peso corporeo del soggetto che si prevede causi la morte nel 50% dei casi (si esprime in mg/kg di peso corporeo); per la LD₅₀ orale la normativa comunitaria prevede come animale da esperimento l'uso del ratto, mentre per il LD₅₀ cutaneo è previsto anche l'impiego del coniglio;

LC₁₀ (Lethal Concentration 10%) - minima concentrazione con provati effetti letali quando viene inalata per una durata specificata dai soggetti esposti;

LD₁₀ (Lethal Dose 10%) minimo rapporto tra quantità di sostanza ingerita e peso corporeo del soggetto ingerente con provati effetti letali;

IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health value) - corrispondente alla massima concentrazione di sostanza tossica cui può essere esposta una persona in buona salute, per

un periodo di 30', senza subire effetti irreversibili sulla salute o senza avere effetti che ne impediscano la fuga;

LoC (Level of Concern) - concentrazione di sostanza, assunta convenzionalmente pari ad un decimo dell'IDLH, se non meglio specificata, che, se inalata per 30', produce danni reversibili alle persone più vulnerabili (anziani, bambini, ecc.);

TLV - TWA (Threshold Limit Value) - concentrazione media ponderata su una giornata lavorativa convenzionale di 8 ore su 40 ore lavorative settimanali, alla quale soggetti professionalmente esposti, possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza subire effetti negativi per la salute;

LFL (o LIE) e **UEL** - pari al limite inferiore e superiore di infiammabilità, utili per determinare l'area di sicuro impatto in caso di dispersione di gas o vapori infiammabili;

1/2 LFL (o 1/2 LIE) - pari alla metà del succitato limite ed utile per determinare il limite esterno della zona di danno oltre il quale non sono attesi danni seri per la salute.

Infine è il caso di riportare il significato di alcuni termini relativi al comparto sanitario (cfr. d.m. 13 febbraio 2003):

Posto Medico Avanzato (P.M.A.): dispositivo funzionale di selezione e trattamento sanitario delle vittime, localizzato ai margini esterni dell'area di sicurezza o in una zona centrale rispetto al fronte dell'evento. Può essere sia una struttura (tende, container), sia un'area funzionalmente deputata al compito di radunare le vittime, concentrare le risorse di primo trattamento e organizzare l'evacuazione sanitaria dei feriti.

Direttore dei Soccorsi Sanitari (D.S.S.): medico, appartenente ad una Unità Operativa afferente a Dipartimento di Emergenza (non necessariamente alla centrale operativa S.S.U.Em.-118) con esperienza e formazione adeguata, presente in zona operazioni e responsabile della gestione in loco di tutto il dispositivo di intervento sanitario. Opera in collegamento con il Medico coordinatore della Centrale Operativa S.S.U.Em.-118. Si coordina con il referente sul campo del soccorso tecnico (V.V.F.) e con quello delle forze di Polizia.

Triage: processo di suddivisione dei pazienti in classi di gravità in base alle lesioni riportate ed alle priorità di trattamento e/o di evacuazione.

A.L.S. (Advanced Life Support): mezzo di soccorso avanzato.

B.L.S. (Basic Life Support): mezzo di soccorso di base.

2. GLI SCENARI

2.1 Generalità

I punti di partenza per la definizione degli scenari di rischio incidentale sono:

1. Le tematiche incidentali dovranno essere mirate soprattutto a cogliere le diversità d'approccio richieste per gli interventi di pianificazione delle emergenze;
2. I criteri di identificazione degli incidenti di riferimento devono privilegiare la più vasta differenziazione delle possibili situazioni di pericolo piuttosto che il rigido rispetto delle condizioni normative d'obbligo (spingendosi oltre quanto determinato dal d.lgs. 334/99);
3. La costruzione degli scenari incidentali dovrà essere necessariamente sintetica, utilizzando riferimenti esemplificativi o procedure «speditive» di stima delle aree di impatto, o l'esperienza derivante da valutazioni più raffinate, o il riscontro oggettivo di casi analoghi accaduti, ma sempre, tuttavia, riferiti alle soglie ufficiali di danno che definiscono le zone di impatto esterne agli stabilimenti o equivalenti.

2.2 Individuazione di macro tipologie incidentali

Di norma, le ipotesi incidentali vengono classificate secondo una serie limitata e ben definita di «fenomeni tipo» quali:

- **Fire ball** - letteralmente «palla di fuoco» - è lo scenario che presuppone un'elevata concentrazione, in aria, di sostanze infiammabili, il cui innescò determina la formazione di una sfera di fuoco accompagnata da significativi effetti di irraggiamento nell'area circostante.
- **U.C.V.E.** (Unconfined Vapour Cloud Explosion) - letteralmente «esplosione di una nube non confinata di vapori infiammabili» - che è una formulazione sintetica per descrivere un evento incidentale determinato dal rilascio e dispersione in area aperta di una sostanza infiammabile

in fase gassosa o vapore, dal quale possono derivare, in caso di innesco, effetti termici variabili e di sovrappressione spesso rilevanti, sia per l'uomo che per le strutture ma meno per l'ambiente.

- **B.L.E.V.E.** (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) – che è una formulazione sintetica per descrivere un fenomeno simile all'esplosione prodotta dall'espansione rapida dei vapori infiammabili prodotti da una sostanza gassosa conservata, sotto pressione, allo stato liquido. Da tale evento possono derivare sia effetti di sovrappressione che di irraggiamento termico dannosi per le persone e le strutture (fire ball).
- **Flash Fire** – letteralmente «lampo di fuoco» – di norma descrive il fenomeno fisico derivante dall'innesco ritardato di una nube di vapori infiammabili. Al predetto fenomeno si accompagnano, di solito, solo radiazioni termiche istantanee fino al LIE o a 1/2 LIE.
- **Jet Fire** – letteralmente «dardo di fuoco» – di norma descrive il fenomeno fisico derivante dall'innesco immediato di un getto di liquido o gas rilasciato da un contenitore in pressione. Al predetto fenomeno si accompagnano, di solito, solo radiazioni termiche entro un'area limitata at-

torno alla fiamma, ma con la possibilità di un rapido danneggiamento di strutture / apparecchiature in caso di loro investimento, con possibili «effetti domino».

- **Pool Fire** – letteralmente «pozza incendiata» – è l'evento incidentale che presuppone l'innesco di una sostanza liquida sversata in un'area circoscritta o meno. Tale evento produce, di norma, la formazione di un incendio – per l'intera estensione della «pozza» dal quale può derivare un fenomeno d'irraggiamento e sprigionarsi del fumo.
- **Nube tossica** – di norma è rappresentata dalla dispersione, in aria, di sostanze tossiche (gas, vapori, aerosol, nebbie, polveri) quale conseguenza più significativa di perdite o rotture dei relativi contenitori/serbatoi, ma, talora, anche come conseguenza della combustione di altre sostanze (gas di combustione e decomposizione in caso d'incendio).

Avendo preso in considerazione alcune metodologie di accorpamento degli eventi incidentali, valutandone le caratteristiche che condizionano o caratterizzano le modalità d'intervento, sono state individuate tre macro-tipologie d'evento che vengono qui riprese e sviluppate in rapporto alle tipologie incidentali appena descritte:

TIPOLOGIA EVENTISTICA	DEFINIZIONE	TIPOLOGIA INCIDENTALE	INFLUENZA DELLE CONDIZIONI METEO
A – Istantanea (*)	Evento che produce conseguenze che si sviluppano completamente (almeno negli effetti macroscopici) in tempi brevissimi	Fire Ball	Modesta
		B.L.E.V.E.	
		Esplosione non confinata (UCVE)	
		Esplosione confinata (CVE)	
		Flash Fire	
B – Prolungata	Evento che produce conseguenze che si sviluppano attraverso transitori medi o lunghi, da vari minuti ad alcune ore	Incendio (di pozza, di stoccaggio, di ATB, etc.)	Elevata
		Diffusione tossica (gas e vapori, fumi caldi di combustione / decomposizione)	
C – Differita	Evento che produce conseguenze che possono verificarsi, nei loro aspetti più significativi con ritardo anche considerevole (qualche giorno) rispetto al loro insorgere	Rilascio con conseguenti diffusioni di sostanze ecotossiche (in falda, in corpi idrici di superficie)	Trascurabile
		Deposizione di prodotti dispersi (polveri, gas o vapori, prodotti di combustione o decomposizione)	

(*) L'istantaneità è riferita all'evento incidentale indicato; esso però è il risultato di un evento iniziatore (rilascio) che può svilupparsi in tempi anche relativamente lunghi.

Un riferimento guida che rapporta le principali tipologie incidentali con le sostanze pericolose è dato dalle indicazioni riportate nella tabella seguente.

SCENARIO - SOSTANZA

Diffusione tossica in fase gas/vapore	Diffusione tossica in fase liquida	Esplosione CVE	Esplosione UVCE	Jet Fire - Flash Fire	Incendio	Pool Fire	Fire Ball	B.L.E.V.E. (trans. rapida di fase)	SCENARIO	SOSTANZA	
										A	B
								*	A	GPL	
								*	B		
									C		
									A	Molto tossici e tossici	
									B		
									C		
									A	Esplosivi	
									B		
									C		
									A	Gas e liquidi estremamente infiammabili	
									B		
									C		
									A	Liquidi facilmente infiammabili	
									B		
									C		
									A	Comburenti	
									B		
									C		
									A	Ecotossici	
									B		
									C		
									A	Sostanze cancerogene	
									B		
									C		
									A	Deposito di pneumatici/gomme	
									B		
									C		
									A	PVC (in lastre, espanso in pannelli)	
									B		
*	*								C		
									A	Legno, imballi, oli	
									B		
									C		
									A	Alcoli, solventi, combustibili	
									B		
									C		
									A	Dicloroisocianurato	
									B		
*	*								C		
									A	Ammonio nitrato	
									B		
									C		
									A	Soluzione di cromo	
									B		
									C		
									A	Combustibili solidi	
									B		
									C		

* Se non tumulato **Fumi con HCl

2.3 Costruzione degli scenari di rischio

Viste le considerazioni precedenti, vengono introdotte delle indicazioni di riferimento atte a fornire le distanze di danno (contours) relative alle varie zone, quali riportate in Appendice 3 del DM 20 ottobre 1998 e richiamate nella tabella seguente.

Valori di riferimento per le valutazioni degli effetti

Scenario incidentale	Parametro di riferimento	Soglie di danno a persone e strutture				
		Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili	Danni alle strutture Effetti Domino
Incendio (Pool-Fire e Jet-Fire)	Radiazione termica stazionaria	12.5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²	12.5 kW/m ²
Flash-Fire	Radiazione termica istantanea	LFL	½ LFL			
UVCE/CVE	Sovrappressione di picco	0.6 bar (0.3)	0.14 bar	0.07 bar	0.03 bar	0.3 bar
Rilascio tossico	Concentrazione in atmosfera	LC50 30 min		IDLH	LOC	
Zona di pianificazione d'emergenza		I Zona		II Zona	III Zona	

Le tre zone indicate sono riprese da una prima posizione della Protezione Civile "Pianificazione di Emergenza Esterna" (Gennaio 94), dal D.M. 20/10/1998 per i liquidi facilmente infiammabili e/o tossici e, da ultimo, nel DM 9 maggio 2001 (giudizio di compatibilità territoriale).

Le definizioni che si possono adottare sono:

- Zona I

zona di "sicuro impatto" è quella corrispondente all'area in cui possono essere raggiunti, ovvero superati, i valori di soglia relativi alla fascia di elevata letalità;

- Zona II

la fascia di "danno" è quella ricompresa tra il limite esterno della "zona di sicuro impatto" e quella oltre la quale non sono ipotizzabili danni gravi ed irreversibili;

- Zona III

la fascia di "attenzione" è quella, esterna alla precedente, in cui sono ipotizzabili solo danni lievi o, comunque, reversibili, o sensibilizzazioni su persone particolarmente vulnerabili (quali anziani, bambini, malati, soggetti ipersuscettibili, ecc.).

I riferimenti (riportati nella seguente tabella) sono stati indicati per le sostanze più tipiche a quantità standard corrispondenti a serbatoi, contenitori, autobotti di varie tipologie commerciali.

I valori delle soglie di danno sono ripresi sia da calcolo con programmi di simulazione (Programma EFFECT 4), sia da procedure "speditive".

Tipologia di Evento	Sostanza	Componente	Evento iniziatore	Tipologia Incidente	Aree o Zone di Rischio
A) Istantanea	GPL (Propano)	Serbatoio coibentato fuori terra (circa 60 t)	Rilascio bifase o gas da condotta per 10 minuti Q tot \cong 1 t	UVCE con 200 kg coinvolti e picco di pressione (quantità minima) Q > 5t	I Zona (0.3 bar) = 60 m II Zona (0.07 bar) = 200 m III Zona (0.03 bar) = 270 m
	GPL (butano)	Da condotta di impianto in fase di carico ferrocisterna	Effetto domino: rilascio con incendio, irraggiamento di II ferrocisterna con B.L.E.V.E. e Fireball (40 t contenute)	Fireball da B.L.E.V.E.	I Zona (raggio FB) = 70 m II Zona (200 kJ/m ²) = 160 m III Zona (125 kJ/m ²) = 200 m
B) Prolungata	Gasolio	Serbatoio atmosferico verticale a tetto fisso con bacino cementato Q serb= 3000 t	Rilascio in bacino di ϕ = 46 m Q versata = 90 t	Incendio del gasolio rilasciato in bacino	I Zona (12.5 kW/m ²) = 50 m II Zona (5 kW/m ²) = 70 m III Zona (3 kW/m ²) = 90 m
	Benzina	Stoccaggio in serbatoio verticale a tetto galleggianti con bacino cementato Q = 2000 t	Rilascio con sversamento per tracimazione in bacino Q = 20 t	Incendio di bacino	I Zona (12.5 kW/m ²) = 60 m II Zona (5 kW/m ²) = 100 m III Zona (3 kW/m ²) = 120 m
	Autobotte		Ribaltamento con rilascio da bocchello o equivalente (intervento di contenimento entro 10 minuti) Q = 30 l/s	Rilascio diffuso in superficie con tipologie dipendenti dall'orografia del terreno, le zone coinvolte sono perciò indicative	Dati puramente indicativi I Zona (12.5 kW/m ²) = 35 m II Zona (5 kW/m ²) = 60 m III Zona (3 kW/m ²) = 70 m

Tipologia di Evento	Sostanza	Componente	Evento iniziatore	Tipologia Incidente	Aree o Zone di Rischio
	Cloro	Serbatoio di stoccaggio P = 5 bar T = 5°C	Rilascio continuo e quasi-stazionario da connessione $\phi = 2''$ (Q = 10 Kg/s)	Diffusione atmosferica	I Zona (LC50) = 70 m II Zona (IDLH) = 280 m
		Autobotte	Rilascio istantaneo per rottura tubazione flessibile o equivalente (Q = 10 t)	Diffusione atmosferica	I Zona (LC50) = 110 m II Zona (IDLH) = 500 m
	Ammoniacca	Serbatoio verticale criogenico Q totale 2700 t p= atmosferica T = -33°C Copertura in azoto, sfiato in torcia	Rottura/fessurazione condotta di carico (linee per nave o ferrocisterne). Possibili interventi d'intercettazione	Rilascio esemplificativo: es 5 t in acqua - 50% diffonde in atmosfera come vapore per riscaldamento - 50% si mescola in acqua L'effetto principale è la diffusione in atmosfera	I Zona (LC50) = 250 m II Zona (IDLH) = 1150 m
		Serbatoi orizzontali in pressione P= 13-18 kg/cm2 T = ambiente Q = 200 t	Rilascio per rottura flessibile di raccordo DN 125	Rilascio atmosferico con svuotamento totale in circa 25 min Q media = 10.5 kg/s	I Zona (LC50) = 250 m II Zona (IDLH) = 1600 m
C) Differita	Gasolio	Autobotte ribaltata con travaso su terreno a sabbia medio-grossa (Q = 20 t riferimento indicativo)	Rilascio con sversamento sul terreno	Inquinamento falda sotterranea: Profondità: 6 m Distanza esterna con corpo idrico di superficie: 35-40 m Permeabilità: $k = 10^{-3}$ m/s Porosità: 20% Gradiente idraulico verticale = 1 Gradiente idraulico orizzontale = 3×10^{-2}	<u>Vulnerabilità verticale</u> (tempo per raggiungere la falda) = circa 2 h <u>Vulnerabilità orizzontale</u> (tempo per raggiungere l'esterno ed il corpo idrico) = 2 d, 16 h <u>Rischio serio di contaminazione</u>

2.4 Individuazione degli scenari

Viste queste premesse e valutata la complessità e la varietà delle situazioni di possibile pericolo, si è scelto di definire 3 scenari di rischio in base alla tempistica di sviluppo dell'evento stesso

SCENARIO 1

Tipologia di Eventi	Istantanea	A - Esplosione non confinata	Combustione rapida nella forma di detonazione o deflagrazione
			Genera onda di sovrappressione
			B - Esplosione confinata
Durata	Istantanea	C - Scoppio	Combustione rapida all'interno di un contenimento o effetto di una decomposizione chimica
			Genera onda di sovrappressione
			Sovrappressione
Evoluzione possibile	Effetto domino Incendio (cfr. scenario 2A)		Proiezione di frammenti
Fattori di amplificazione	Non significativi (una volta che si sia verificato l'evento)		
Influenza condizioni meteo	Poco significativa		
Intensità	Estensione dell'impatto dipendente da sostanza e quantità	Prima zona	Tra 50 m e 200 m
		Seconda zona	Tra 200 m e 600 m
		Terza zona	Maggiore di 600 m

SCENARIO 2A

Tipologia di eventi	Prolungata		A - Incendio incontrollato (di liquidi infiammabili o solidi combustibili con elevato carico d'incendio)	
Durata	3 - 10 ore			
Evoluzione possibile	Effetto domino (coinvolgimento di altre apparecchiature/serbatoi con estensione dell'area incendiata, possibili scoppi per sovrappressione) Dispersione al suolo, in falda/corpi idrici superficiali di acque inquinate da incendio			
Fattori di amplificazione	Produzione di fumi tossici di combustione o decomposizione con dispersione e ricaduta al suolo Presenza di abitazioni alte (oltre 6°-8° piano: rischio di intossicazione)			
Influenza condizioni meteo	Poco significativa, anche se effetti più gravi si hanno con velocità di vento maggiori che inclinano maggiormente la fiamma			
Intensità	Estensione dell'impatto dipendente dall'estensione dell'area interessata	Per irraggiamenti termici	Prima zona	Tra 50 m e 70 m
			Seconda zona	Tra 70 m e 100 m
			Terza zona	Tra 100 m e 150 m
		Per dispersione fumi tossici	Prima zona	Normalmente non raggiunta
			Seconda zona	Tra 200 m e 300 m
			Terza zona	Tra 1000 m e 1500 m
Per dispersioni tossiche fredde (ammoniaca, cloro)	Prima zona	Tra 100 m e 200 m		
	Seconda zona	Tra 400 m e 800 m		

SCENARIO 2B

Tipologia di eventi	Prolungata		B - Rilascio di gas/liquidi con diffusione di sostanze tossiche (rilascio "freddo")	
Durata	1 - 4 ore			
Evoluzione possibile	Dispersione al suolo Corpi idrici			
Fattori di amplificazione	Impossibilità di contenimento dello sversamento (liquido)			
	Elevata superficie inquinata			
	Impossibilità di drenaggio verso luogo sicuro (vasche di emergenza)			
	Presenza di canalizzazioni o reti fognarie interrato			
Influenza condizioni meteo	Molto significativa (effetti peggiori in condizioni di stabilità e vento poco intenso, tipo F2)			
Intensità	Estensione dell'impatto dipendente dall'estensione della portata, dalla quantità rilasciata e dall'area interessata	Prima zona	Tra 50 m e 200 m	
		Seconda zona	Tra 200 m e 800 m	
		Terza zona	Tra 1000 m e 2500 m	

SCENARIO 3

Tipologia di eventi	Differita	Rilascio di liquidi ecotossici o acque inquinate dallo spegnimento di incendi o da dilavamento, con diffusione nel terreno o in un corpo idrico superficiale. Deposizione al suolo di prodotti tossici di dispersione (tanto "fredda" - Scenario 2B, che "calda" - Scenario 2A)		
Durata	Dall'inizio dell'evento fino alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino ambientale			
Evoluzione possibile	Inquinamento della falda o di pozzi di prelievo per usi irrigui o potabili Danno ambientale (flora, vegetazione, allevamenti ittici, etc.)			
Fattori di amplificazione	Breve distanza dal corpo idrico			
	Elevata superficie (laghi) o portata (fiumi) dei corpi idrici interessati			
	Bassa permeabilità del terreno, isopiezometriche			
	Bassa profondità della falda			
Influenza condizioni meteo	Molto significativa (effetti peggiori in condizioni di stabilità e vento poco intenso, tipo F2)			
Intensità	Estensione dell'impatto dipendente dal tempo di intervento per prevenire il raggiungimento della falda	Terreni sabbiosi/ghiaiosi	2 - 10 ore	
		Terreni argillosi	500 - 2000 ore	

Come riportato nelle precedenti tabelle, ogni scenario si differenzia per:

- tipologia di eventi;
- durata;
- evoluzione possibile;
- fattori di amplificazione;
- influenza delle condizioni meteo;
- intensità.

Oltre a queste caratteristiche, vi sono altri elementi da considerare al momento del verificarsi dello scenario, quali:

- sorgente (mobile o fissa);
- elementi a rischio (vedi paragrafo successivo);
- azioni di prevenzione esistenti;
- ruolo ente locale.

2.5 Interazione con le caratteristiche del territorio

Particolare attenzione merita la considerazione dell'interazione dell'evento con gli elementi puntuali presenti sul territorio. In questa tabella vengono segnalate delle casistiche di particolare pericolo per la popolazione, le strutture e l'ambiente (sempre in relazione alla tipologia di eventi):

Elementi puntuali del territorio	Tipologia di eventi							
	Incendio (solo irraggiamento termico)	Rilascio tossico (fase liquida)	Rilascio tossico (fase Gas/vapore)	Scoppi	CVE	UCVE	Fire Ball/B.L.E.V.E.	Dispersione fumi tossici di combustione
Centri abitati ad alta densità	X		X		X	X	X	X
Centri abitati a bassa densità	X		X		X	X	X	X
Aree agricole	X	X	X					X
Aree industriali, commerciali, artigianali	X		X	X	X	X	X	X
Grandi arterie di traffico, infrastrutture, scali ferroviari, aeroporti, interporti	X		X	X	X	X	X	X
Strutture con concentrazione elevata di persone (es. centri commerciali)	X		X		X	X	X	X
Servizi sociali con rilevante presenza di persone (es. scuole, ospedali)	X		X		X	X	X	X
Concentrazioni occasionali di persone (es. mercati, manifestazioni, eventi sportivi)	X		X		X	X	X	X
Corpi idrici, falde acquifere, utilizzi idrici		X						

Ovviamente, oltre a questi elementi puntuali, bisogna tenere in considerazione tutta la morfologia del territorio anche in relazione delle condizioni meteorologiche prevalenti sulla zona in esame (direzione ed intensità dei venti, precipitazioni, ecc.)

2.6 Il Piano dei Posti di Blocco e dei cancelli

Una volta definito lo scenario relativo ad un determinato insediamento, è fondamentale pianificare la disposizione dei posti di blocco attorno all'area interessata, individuando anche la rete viaria alternativa su cui indirizzare il traffico.

Il piano dei posti di blocco assume importanza crescente quanto maggiore è l'importanza delle strade che si prevede di bloccare; bisognerà infatti individuare delle strade alternative che, per quanto possibile, siano in grado di smaltire il traffico.

La localizzazione dei posti di blocco deve essere decisa a livello locale, coordinandola con il piano di emergenza dei Comuni coinvolti ed eventualmente con i piani di emergenza provinciali.

Naturalmente, l'area che dovrà essere isolata verrà definita in prima istanza dal P.C.A., in particolare dalla squadra dei VV.F. presente sul posto, ed in seguito potrà essere modificata sulla base dei dati del rilevamento delle condizioni ambientali e dell'evoluzione dell'incidente. Pertanto il posizionamento dei posti di blocco potrà subire modifiche ed integrazioni.

In fase di pianificazione si potranno quindi prevedere degli anelli concentrici che potranno essere attivati al variare dell'estensione dell'emergenza e dovranno anche essere individuati i cancelli attraverso cui consentire il transito dei mezzi di soccorso ed il deflusso degli eventuali evacuati.

La gestione dei singoli siti verrà in prima battuta affidata alle pattuglie della Polizia Locale (ex Polizia Municipale e Polizia Provinciale); in caso di insufficienza del personale a disposizione si potranno coinvolgere anche le Forze di Polizia dei distaccamenti più prossimi (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, ...).

Le distanze dei posti di blocco rispetto al luogo dell'incidente non potranno essere modificate se non sulla base delle indicazioni fornite dagli organi tecnici che compongono il P.C.A..

3. PROCEDURE DI EMERGENZA

3.1 Ruoli e responsabilità

Nei paragrafi successivi vengono descritte le attività in capo a ciascuna struttura operativa ed ente coinvolto direttamente, o indirettamente, nella gestione dell'emergenza.

Ove possibile sono state individuate due fasi principali: quella preventiva, di previsione e pianificazione dell'emergenza, e quella di gestione dell'emergenza in atto.

Le stesse attività sono state riportate nelle tabelle (una per ciascuna struttura o ente) dell'allegato 1, suddivise nelle fasi di *attivazione, dispiegamento e consolidamento dell'emergenza*; inoltre, per consentire una visione complessiva delle attività svolte nel tempo dalle forze sul territorio, sono state costruite delle flow-chart per le fasi di *prevenzione, attivazione, dispiegamento e consolidamento dell'emergenza* (allegato 2).

Al fine di garantire la rapidità degli interventi e la razionalizzazione delle comunicazioni in emergenza, ciascuna struttura operativa o ente coinvolto, si preoccuperà di trasferire e far circolare al proprio interno in modo autonomo le informazioni necessarie all'attivazione delle proprie strutture (per esempio, differenti uffici, settori o direzioni generali).

3.1.1 Vigili del fuoco

In fase di prevenzione

– Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco coopera nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani Provinciali e dei Piani di Emergenza esterni alle aziende.

– Nei casi stabiliti dalla legge, ed ogni qual volta sia ritenuto necessario al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, il Comando Provinciale dei VV.F. può disporre ed essere incaricato di disporre dei sopralluoghi presso le Aziende interessate.

In fase di emergenza

– Ai Vigili del Fuoco compete, prioritariamente, il soccorso alla popolazione e ogni altra operazione mirata a contenere i fenomeni incidentali che possono minacciare la pubblica incolumità e/o il patrimonio pubblico e privato.

– Appena giunti sul luogo dell'incidente costituiscono, insieme al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell'ordine, alla Polizia Locale, ad ARPA, ed all'ASL, il Posto di Comando Avanzato (PCA), di cui assumono il coordinamento.

– Forniscono alla Prefettura tempestivi e dettagliati rap-

porti informativi circa le situazioni incidentali fronteggiate e gli interventi effettuati.

– Fatti salvi i prioritari interventi di competenza, forniscono indicazioni di carattere tecnico operative anche agli altri organismi di protezione civile utili per l'effettuazione degli interventi agli stessi demandati.

– Individuano l'area a maggior rischio per consentire la cinturazione della stessa mediante il piano dei posti di blocco, al fine di impedire l'accesso al personale non autorizzato e/o non adeguatamente protetto.

– Supportano l'Autorità locale e quella provinciale di protezione civile nella scelta delle misure più opportune da operare a tutela della pubblica incolumità.

3.1.2 Servizio sanitario urgenza emergenza - 118

L'attività del Servizio Sanitario Urgenza Emergenza - 118 (S.S.U.Em.-118) è coordinata da un'apposita Centrale Operativa.

La Centrale Operativa accoglie tutte le richieste di soccorso sanitario e coordina tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento, in genere provinciale.

Il S.S.U.Em.-118, per l'espletamento dei propri servizi, si avvale di mezzi propri e di quelli messi a disposizione da Associazioni/Enti convenzionati (es. CRI, ANPAS, ...).

In fase di prevenzione

– Il Servizio «S.S.U.Em.-118», concorre, a mezzo del proprio rappresentante, alle attività pianificatorie.

– Stabilisce precise procedure per l'interfaccia con gli altri enti (VV.F., Prefettura, ...).

– Si occupa della informazione/formazione del personale di soccorso sanitario.

In fase di emergenza

Compito primario del «S.S.U.Em.-118» è il primo soccorso alle persone eventualmente coinvolte in incidenti rilevanti, nonché il loro trasporto presso le strutture ospedaliere più idonee.

Il S.S.U.Em.-118 svolge in sintesi i seguenti compiti prioritari:

– alla notizia dell'evento incidentale, dispone l'invio di personale e mezzi di soccorso;

– informa le altre strutture tecniche ed amministrative competenti (Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Prefettura, ASL, Centro Antiveneni ...);

– insieme ai VV.F., alle Forze dell'ordine, alla Polizia Locale, ad ARPA, ed all'ASL costituisce il Posto di Comando Avanzato (PCA);

– provvede, secondo le procedure codificate all'interno del piano per le maxi-emergenze, all'effettuazione degli interventi sanitari di competenza e al trasporto dei feriti presso le strutture sanitarie più idonee in relazione al tipo di lesioni riscontrate (vedasi d.m. del 13 febbraio 2003 «Criteri di massima per l'organizzazione dei Soccorsi Sanitari nelle catastrofi»);

– allerta le strutture ospedaliere ritenute necessarie per l'ospedalizzazione dei feriti;

– mantiene i contatti con le C.O. delle altre province;

– se costituiti, invia un proprio rappresentante presso il Centro Operativo Misto e/o il Centro Coordinamento Soccorsi (coordinamento funzione 2).

3.1.3 Forze dell'ordine

La Polizia di Stato (compresa la Polizia Stradale), i Carabinieri, la Guardia di Finanza ed il Corpo Forestale dello Stato sono anch'essi, organi di protezione civile.

Le Forze dell'Ordine coopereranno con i V.V.F., il Servizio «S.S.U.Em.-118» e la Polizia Locale nella realizzazione degli interventi loro demandati.

Di norma, quando l'evento sia occorso nel capoluogo, ovvero in un comune sede di un Commissariato di P.S., gli interventi di protezione civile demandati alle Forze di Polizia vengono svolti sotto la direzione ed il *coordinamento tecnico-operativo* del funzionario della Polizia di Stato più alto in grado. Nelle altre sedi, salvo l'arrivo di un funzionario di P.S. appositamente designate, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo dei servizi di cui sopra è assicurato dal Comandante della Compagnia o della Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

Il coordinamento tecnico si estende, in caso di necessità, anche alla Polizia Locale.

Gli interventi delle Forze dell'Ordine mirati ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di protezione rivolte alla popolazione (evacuazione o riparo a chiuso) dovranno realizzarsi, salvo diverse indicazioni fornite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dalle postazioni indicate nel presente piano per la realizzazione dei posti di blocco.

In fase di prevenzione

– Le Forze dell'Ordine partecipano alle attività di pianificazione fornendo adeguate proposte soprattutto in relazione alle attività concernenti la messa in sicurezza della popolazione e la viabilità stradale.

In fase di emergenza

– Insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alla Polizia Locale, ad ARPA, ed all'ASL costituiscono il Posto di Comando Avanzato (PCA).

– Acquisiscono e forniscono agli altri organi di protezione civile elementi informativi sull'incidente.

– Collaborano nelle attività di allertamento della popolazione.

– Effettuano, se necessario, interventi di primo soccorso ovvero supportano l'attività degli altri organi preposti allo specifico settore (es.: piano dei posti di blocco, creazione di «corridoi» di emergenza, ...).

– Accedono, previo nulla osta dei Vigili del Fuoco, nelle aree a rischio per cooperare nelle attività di primo soccorso.

– Realizzano il piano dei posti di blocco secondo le indicazioni concordate e pianificate a livello locale ovvero quelle date dal sindaco al momento dell'emergenza.

– Effettuano servizi anti-sciacallaggio nelle aree eventualmente evacuate.

– Effettuano il servizio di trasporto e staffetta del funzionario incaricato della gestione del C.O.M..

– In caso di sostituzione del C.O.M. o del C.C.S., le Forze dell'Ordine inviano un proprio rappresentante presso la sede dei citati organismi rapportandosi con l'Autorità di volta in volta incaricata del coordinamento generale dei soccorsi.

3.1.4 Polizia locale

La Polizia Locale (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) rappresenta un braccio operativo dell'Autorità locale di protezione civile.

Fino all'arrivo del funzionario di Polizia gli interventi tecnico-operativi affidati alle cure della P.L. sono coordinati dal Comandante della P.L. d'intesa con l'Autorità locale di protezione civile.

In fase di prevenzione

La Polizia Locale collabora:

– alla stesura del Piano di emergenza Comunale (già «di Protezione Civile»);

– alle attività di informazione preventiva della popolazione in merito ai rischi presenti sul territorio;

– alle attività di monitoraggio del territorio al fine di individuare fattori di potenziale rischio per la pubblica incolumità.

In fase di emergenza

La Polizia Locale, nell'ambito territoriale di competenza, effettua oltre agli interventi previsti dal PEE (se esistente) e compatibilmente con esso, quelli previsti dal Piano di emergenza Comunale, ed in particolare:

– insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell'ordine, ad ARPA, ed all'ASL costituisce il Posto di Comando Avanzato (PCA);

– realizza, in collaborazione delle Forze dell'ordine, e comunque sulla base delle indicazioni dei VV.F., i posti di blocco previsti dal P.E.E. o dal piano di emergenza comunale;

– svolge il fondamentale ruolo di collegamento con la struttura comunale e l'UCL, per garantire, mediante l'attuazione del piano di emergenza comunale, gli interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità (predisposizione di transenne e di idonea segnaletica stradale, regolamentazione dell'accesso alle zone «a rischio», allertamento ed informazione alla popolazione, ...);

– informa tempestivamente il coordinamento regionale della Protezione Civile (U.O. Protezione Civile – D.G. Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) dell'emergenza in atto;

– collabora alle attività di informazione della popolazione, divulgando indicazioni utili sulle misure di sicurezza da adottare;

– vigila sulle eventuali operazioni di evacuazione affinché le stesse avvengano in modo corretto ed ordinato;

– accede, previo nulla-osta da parte dei V.V.F., nell'area di rischio e coopera, se possibile, nelle operazioni di soccorso;

– effettuano il servizio di trasporto e staffetta del Sindaco, dei funzionari provinciali o regionali che devono accedere per ragioni di servizio all'area dell'incidente.

3.1.5 ARPA

L'ARPA è l'organo regionale preposto allo studio, alla valutazione della qualità ambientale ed in fase emergenziale, anche alla quantificazione delle sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo. A tal fine, la stessa appronta apposite squadre di personale specializzato nell'effettuazione dei rilievi, sotto il coordinamento di un tecnico responsabile.

Una volta rilevati, analizzati e validati i dati verranno comunicati alle strutture operative di primo soccorso (P.C.A), alla Prefettura, al Sindaco ed agli altri organi interessati.

Attualmente in ARPA risulta garantita la costante reperibilità di personale di vigilanza e ispezione al di fuori dell'orario di ufficio dalle ore 17.00 alle ore 8.00 del giorno successivo e nei giorni festivi per le 24 ore. Il sistema della reperibilità risulta essere costantemente sottoposto a revisione per giungere alla definizione della migliore ottimizzazione e alla definitiva razionalizzazione della rete di intervento in emergenza. In particolare ogni Dipartimento ha attiva una Guardia Ambientale.

In fase di prevenzione

– Acquisisce dal CVR, di cui all'art. 6 della l.r. 19/2001, l'atto conclusivo della istruttoria del Rapporto di sicurezza inoltrato dagli stabilimenti a rischio, ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 4 della medesima l.r.

– Acquisisce dal Dirigente Competente, di cui all'art. 5 comma 3 della l.r. 19/2001, l'atto conclusivo della istruttoria della Scheda di Valutazione Tecnica inoltrata dagli stabilimenti a rischio, ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 5 comma 1 della medesima l.r.

– Acquisisce dalle Province l'atto conclusivo della istruttoria della Scheda di Valutazione Tecnica inoltrata dagli stabilimenti a rischio, ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 2 comma 2 della medesima l.r.

– Effettua sopralluoghi presso le aziende interessate, con le modalità previste dall'art. 7 della l.r. 19/2001.

– Collabora alla redazione dei piani di emergenza provinciali e piani di emergenza per il rischio industriale.

– Effettua valutazioni ambientali sui fattori di inquinamento.

In fase di emergenza

– Insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell'ordine, alla Polizia Locale ed all'ASL costituisce il Posto di Comando Avanzato (PCA).

– Effettua il monitoraggio ambientale necessario alla definizione delle aree soggette a potenziale rischio.

– Supporta l'Autorità Locale di Protezione Civile nella scelta delle misure più opportune da adottare a tutela della pubblica incolumità.

3.1.6 A.S.L. – Dipartimento di prevenzione

Alcune attività in fase di prevenzione e in fase di emergenza necessarie a seguito di eventi incidentali presso le aziende a rischio sono demandate al Dipartimento di Prevenzione.

Nei giorni lavorativi (tra le ore 8.30 e le ore 17.00) i succitati interventi sono realizzati mediante l'attivazione diretta del Dipartimento di Prevenzione

Quando l'esigenza di attivazione dei succitati interventi si manifesta in un giorno non lavorativo o in orario notturno, occorre fare riferimento al Servizio della Guardia Igienica.

Per ogni ambito territoriale e per ogni turno di reperibilità sono garantite le seguenti figure:

– due medici dipendenti dei servizi del Dipartimento di Prevenzione;

– due tecnici di igiene dipendenti dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione.

Il personale in turno di reperibilità è dotato di telefoni cellulari aziendali, di automezzo appositamente attrezzato per operare interventi di prima necessità e di mezzi di protezione individuale (mascherine, guanti, stivali, ecc.).

In fase di prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione svolge, in particolare, le seguenti attività finalizzate a tenere sotto controllo possibili «eventi critici» attraverso una serie di azioni proprie:

- vigila e dispone ispezioni igienico-sanitaria su luoghi di lavoro, IRIR, industrie alimentari, acquedotti, ristorazione collettiva, ecc.;
- collabora alla stesura dei Piani di emergenza Comunali e Provinciali;
- raccoglie notizie sulle sostanze trattate presso le aziende a rischio di incidente rilevante e le mette a disposizione degli organi competenti alla loro elaborazione;
- gestisce archivi e anagrafiche di impianti critici e/o sensibili;
- può concorrere alle attività di informazione ed educazione sanitaria preventiva nei confronti della popolazione;
- vigila, in collaborazione con il Servizio PAC, sui requisiti organizzativi, strutturali, funzionali e di sicurezza ai fini dell'accreditamento delle strutture Sanitarie pubbliche e private (anche ai fini dell'attivazione in caso di emergenza e nel possesso ed attivazione di un idoneo Piano Ospedaliero per le Maxiemergenze).

In fase di emergenza

In fase operativa il Dipartimento di Prevenzione:

- insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell'ordine, alla Polizia Locale e ad ARPA, costituisce il Posto di Comando Avanzato (PCA);
- effettua una prima stima e valutazione urgente dell'entità e dell'estensione del rischio e del danno, in stretta collaborazione con le altre strutture del P.C.A.;
- coordina le indagini e le misure igienico-sanitarie e collabora con l'ARPA per i controlli ambientali;
- supporta la Prefettura, i Sindaci e gli organi di Protezione Civile con proposte di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione (evacuazione, misure di protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene alimenti, acqua potabile, ricoveri animali, gestione dei rifiuti, ecc.);
- collabora con il S.S.U.Em.-118 per il coordinamento delle attività di pronto soccorso e di assistenza sanitaria (attivazione MMG, servizi sociali, ecc.);
- supporta l'Autorità Locale di Protezione Civile nella scelta delle misure più opportune da adottare a tutela della pubblica incolumità;
- chiede la collaborazione, se necessario, dei Dipartimenti di Prevenzione delle altre province.

3.1.7 Posto di Comando Avanzato

Il Posto di Comando Avanzato (di seguito chiamato per semplicità P.C.A.) è una struttura tecnica operativa di supporto al Sindaco per la gestione dell'emergenza.

In linea di massima il P.C.A. dovrebbe essere composto da VV.F., S.S.U.Em.-118, Forze dell'ordine, Polizia Locale, ARPA ed ASL.

Si ritiene comunque sufficiente, per garantire l'immediata operatività del P.C.A., la presenza dei soli VV.F. e S.S.U.Em.-118; naturalmente le altre strutture entreranno a farne parte al momento dell'arrivo sul luogo dell'incidente.

Il coordinamento del P.C.A. viene assegnato ai VV.F., in quanto responsabili della valutazione della sicurezza immediata del luogo dell'incidente e della prima delimitazione dell'area a rischio.

L'ingresso delle altre strutture sul luogo dell'incidente potrà essere consentito solo dal R.O.S. dei VV.F.

La costituzione di un P.C.A. risponde all'esigenza di gestire direttamente sul luogo dell'emergenza, in modo coordinato, tutte le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, individuando le priorità direttamente «sul campo».

Il P.C.A. ha sede in un luogo sicuro individuato possibilmente in fase di pianificazione, sulla base degli scenari attesi, ma che in ogni caso deve essere valutato dai Vigili del Fuoco intervenuti; in caso di inidoneità del sito prestabilito si individuerà un luogo alternativo adatto.

Il sito prescelto potrà inoltre variare a fronte dell'evoluzione dell'emergenza in atto e delle indicazioni provenienti dal monitoraggio ambientale.

Le principali attività che dovranno essere svolte dal P.C.A. sono:

- verificare l'attivazione delle strutture di soccorso necessarie alla gestione dell'emergenza;
- individuare le migliori strategie di intervento per il superamento dell'emergenza;
- monitorare la situazione in atto ed ipotizzarne la possibile evoluzione;
- individuare le azioni da intraprendere per la salvaguardia della popolazione;
- proporre l'allertamento e l'eventuale evacuazione della popolazione a rischio;
- aggiornare costantemente le Autorità di protezione civile (Sindaco e Prefetto) direttamente o tramite le proprie sale operative; in particolare il collegamento con l'Autorità comunale dovrà essere tenuto dalla Polizia Locale.

Il P.C.A. potrà sussistere anche in caso di attivazione del COM, di cui rappresenterà un punto di riferimento operativo.

Naturalmente, in caso di necessità, alle strutture che compongono il P.C.A. si potranno aggiungere rappresentanti di altri enti o strutture operative di protezione civile.

Per quanto riguarda l'aspetto logistico, il luogo prescelto per l'istituzione del P.C.A. dovrà essere chiaramente individuabile da parte di tutti gli operatori sul luogo dell'incidente, sfruttando i mezzi in dotazione alle squadre operanti (autoveicoli, furgoni, ...).

In caso di prolungamento dell'emergenza (superiore a 4-6 ore), in fase di pianificazione, il comune dovrà prevedere l'allestimento di strutture di rapida realizzazione, anche in consorzio con i comuni limitrofi (per esempio, tende-gazebo, camper, roulotte).

3.1.8 Centro Antiveleli

In caso di incidenti che vedano coinvolte sostanze chimiche, comprese quelle generate da fumi di incendio, il compito essenziale del Centro Antiveleli (C.A.V.) è riconducibile alla messa in opera di tutte le procedure atte a permettere una adeguata pianificazione degli interventi a prevenzione quanto più possibile dell'estensione del danno alle persone:

In fase di prevenzione

- Utilizza la mappatura delle ditte a rischio e delle sostanze impiegate (identificazione delle ditte e delle sostanze utilizzate, stoccate e prodotte).
- Elabora i protocolli terapeutici specifici per i più importanti gruppi tossicologici, relativamente agli aspetti clinici e terapeutici della fase acuta, compresa la somministrazione di antidoti.
- Si dota di adeguati quantitativi di antidoti.

In fase di emergenza

- Interagisce con organismi del soccorso coinvolti nelle unità di crisi, in particolare S.S.U.Em.-118, VV.F., Protezione Civile, Dipartimento di prevenzione dell'ASL, ARPA, riceve un flusso costante e aggiornato di informazioni sull'evento.

- Compito del Centro Antiveleli sarà quello di fornire agli operatori sanitari (S.S.U.Em.-118, Ospedali, ASL) immediate informazioni sugli aspetti tossicologici delle sostanze coinvolte, quadri clinici attesi, indagini diagnostiche minime essenziali e trattamento complessivo. Tali informazioni vengono fornite, quando indicato, anche ad operatori non sanitari (VV.F., Prefettura, Sindaci, ecc) coinvolti e/o con compiti decisionali quali ad esempio la necessità di istituire cordoni sanitari, di chiedere supporto da altre province/regioni, di evacuare parte della popolazione, di informare correttamente i media, ecc..

- È dotato di antidoti (i Centri Antiveleli della Regione Lombardia, di concerto con le principali Aziende Ospedaliere sul territorio e con le Industrie ad alto rischio, acquisiscono una fornitura di antidoti per la gestione di incidenti).

3.1.9 Strutture ospedaliere

Tutte le strutture ospedaliere possono essere chiamate a concorrere nella prestazione di interventi sanitari nei confronti di eventuali feriti a causa di un incidente.

In fase di prevenzione

Gli ospedali si distinguono in 5 categorie in base al livello di dotazioni tecniche ed al grado di specializzazione di cui è dotato il relativo personale per effettuare interventi sanitari sulla citata categoria di feriti.

A. La prima categoria comprende gli Istituti dotati di dipar-

timento di emergenza urgenza ed accettazione di alta specializzazione (EAS).

B. La seconda categoria riguarda le Aziende dotate di dipartimento di emergenza urgenza ed accettazione (DEA).

C. La terza categoria comprende gli istituti ospedalieri dotati di «solo» pronto soccorso.

D. La quarta categoria comprende gli istituti dotati di punti di primo intervento.

E. La quinta categoria concerne gli ospedali o le cliniche prive anche del P.P.I..

Le Strutture Ospedaliere predispongono, diffondono al proprio interno e provano, anche con esercitazioni, i Piani per le maxiemergenze (Piano per il massiccio afflusso di feriti e Piano per l'evacuazione ed emergenza).

In fase di emergenza

- Attivano i Piani per le Maxiemergenze.

3.1.10 Gestore Aziendale

Benché l'Azienda non sia un organo istituzionale di protezione civile, risulta necessario, che alla stessa sia riconosciuto un ruolo centrale sia in materia di prevenzione dei rischi che in quella di gestione dell'emergenza.

Per questioni di comodità si fa riferimento alla figura del «Gestore» - espressamente richiamata dal testo normativo (Art. 3 del d.lgs. 334/99) - come il soggetto o la persona fisica che è responsabile dello Stabilimento e come tale deve garantire tutti gli interventi di competenza dell'azienda in materia di pianificazione e gestione dell'emergenza interna. Resta, comunque, inteso che quest'ultimo ha facoltà di delegare, nell'ambito della propria organizzazione, una o più persone per la realizzazione degli interventi ed adempimenti tecnico-operativi di propria competenza.

I compiti del Gestore sono:

- adottare ogni misura idonea e tecnologicamente adeguata per ridurre i rischi derivanti dall'attività svolta all'interno dei propri impianti;

- adempiere puntualmente agli obblighi di cui alla l.r.19/2001 inoltrando, allorquando previsto, la Scheda di Valutazione Tecnica ed attenendosi alle conclusioni delle istruttorie svolte dal Dirigente Competente, di cui all'art. 5 comma 3 della l.r. 19/2001; ovvero inoltrando il Rapporto di Sicurezza ed attenendosi alle conclusioni delle istruttorie svolte dal CVR, di cui all'art. 6 della l.r. 19/2001;

- collaborare con le Autorità locali e provinciali di protezione civile (Sindaco, Comando Provinciale VV.F. e Prefettura) fornendo loro ogni utile informazione in merito all'attività svolta ed ai connessi rischi, le misure di prevenzione adottate e quelle da adottare a cura delle Autorità di protezione civile;

- individuare preventivamente colui o coloro che dovranno assumere, in fase emergenziale, il ruolo di referenti degli organi di protezione civile;

- fornire alle Autorità di protezione civile competenti uno o più recapiti telefonici a mezzo dei quali è possibile assumere un collegamento - immediato ed operativo h24 - col proprio referente per l'emergenza di cui sopra;

- segnalare tempestivamente all'Autorità locale di protezione civile nonché alle eventuali aziende e/o industrie nelle vicinanze, ogni evento che possa determinare un rischio ai danni della popolazione residente all'esterno dello stabilimento;

- redigere un Piano di Emergenza Interno (se necessario) conforme alle previsioni del Piano di Emergenza Esterno o della pianificazione avente le medesime finalità;

- dotare gli impianti di un sistema di allertamento interno;

- formare ed addestrare una squadra di emergenza alla quale demandare i compiti di intervento tecnico urgente e di primo soccorso;

- individuare nell'ambito della propria organizzazione i soggetti preposti a dirigere e coordinare gli interventi mirati ad eliminare o contenere le situazioni di emergenza configurabili all'interno dello stabilimento fino all'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco;

- attivare gli organi di soccorso sanitario e tecnico esterni sia in caso di emergenza interna sia in caso di emergenza esterna;

- informare i Sindaci dei Comuni interessati, la Prefettura e la Provincia circa ogni evento incidentale rilevante, nonché

le cause dello stesso e le misure più opportune da adottare per assicurare la miglior tutela della pubblica incolumità.

3.1.11 Sindaco

Il Sindaco è Autorità locale di protezione civile, ai sensi della normativa vigente (l. 225/92, l.r. 1/2000).

Poiché la presente Direttiva prende in considerazione scenari incidentali che coinvolgono diverse amministrazioni locali, ogni riferimento all'Autorità locale di protezione civile è da intendersi rivolto ai sindaci di tutti i comuni il cui territorio possa essere oggetto di un evento incidentale.

I compiti del Sindaco, coadiuvato dalla struttura comunale di Protezione Civile, all'uopo costituita da ogni singolo ente locale, sono, in estrema sintesi, i seguenti:

In fase di prevenzione

- Predisporre un Piano di emergenza comunale (già «di protezione civile») che, per quanto concerne il rischio industriale, in armonia con il Piano di Emergenza Esterno (P.E.E), predisposto dalla prefettura, preveda le «procedure specifiche» di attivazione e di intervento, nonché ogni aspetto di dettaglio non espressamente pianificato nel P.E.E..

- Fa un censimento delle Aziende sul territorio comunale che trattano sostanze pericolose, infiammabili e/o esplosive (anche se non soggette al d.lgs. 334/99), stoccaggi e relativi processi produttivi.

- Fa un censimento delle vie di transito nel proprio territorio a maggior rischio di incidente per trasporto sostanze pericolose (autostrade, strade a scorrimento veloce, strade da e per zone industriali, strade o punti nei quali statisticamente avviene un numero elevato di incidenti).

- Fa un censimento delle condotte (interrate o fuori terra) di trasporto di fluidi pericolosi.

- Individua, con la collaborazione della Polizia Locale ed eventualmente d'intesa con il Prefetto e gli enti gestori della viabilità, percorsi alternativi per la viabilità.

- Informa la popolazione, ad esempio, mediante la distribuzione di appositi opuscoli, sulla presenza di rischi industriali sul territorio e sulle procedure da adottare per tutelare la propria incolumità in caso di incidente.

- Predisporre il piano di evacuazione, individuando le modalità di avviso della popolazione e, anche mediante specifiche convenzioni con aziende di trasporto ed accordi con i comuni limitrofi, i mezzi necessari al trasporto della stessa, i mezzi speciali per il trasporto di disabili o allettati, le aree di accoglienza sufficientemente capienti.

- Collabora con le altre Autorità di protezione civile in ogni attività finalizzata all'elaborazione ed all'attuazione della pianificazione di emergenza, assicurando la disponibilità di tutto il personale dipendente con particolare riguardo a quello espressamente incaricato degli interventi operativi.

In fase di emergenza

- Convoca l'U.C.L.(Unità di Crisi Locale), secondo quanto previsto dal Piano di Emergenza comunale ed in conformità alla Direttiva Regionale di cui alla d.g.r. 12200 del 21 febbraio 2003, in coordinamento con il P.C.A. e le altre strutture operative attivate.

- Attiva e coordina i primi soccorsi alla popolazione locale coadiuvato dall'UCL e poi, se istituito, a mezzo del C.O.M., fino all'arrivo, presso il medesimo organismo, del funzionario prefettizio a ciò delegato.

- Allerta la popolazione, le aziende, le strutture pubbliche ubicate in aree a rischio in ordine agli eventi incidentali, utilizzando adeguati mezzi di comunicazione, anche di massa.

- Adotta ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela della pubblica incolumità.

- Vigila sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti e comunque necessari in relazione al caso concreto.

- Segnala tempestivamente l'evento e gli sviluppi operativi alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile di Milano (U.O. Protezione Civile della Regione Lombardia).

- Si rapporta costantemente con gli altri organi di protezione civile (Prefettura, Regione, Provincia), chiedendo se necessario il supporto logistico e di uomini (volontari).

- Dirama comunicati stampa/radio per informare la popolazione in ordine alla natura degli eventi incidentali verificatisi, agli interventi disposti al riguardo nonché alle norme comportamentali raccomandate.

3.1.12 Prefetto

Il Prefetto, quale organo provinciale preposto al coordinamento degli organismi di protezione civile:

In fase di prevenzione

– È responsabile della redazione del piano di emergenza esterno per le industrie a rischio di incidente rilevante soggette a notifica (ex d.lgs. 334/99, art. 8).

In fase di emergenza

– Attiva, dirige e coordina, su scala provinciale, gli interventi di tutte le strutture operative tecniche e sanitarie addette al soccorso, siano esse statali, regionali, provinciali e locali.

– Presiede, per le finalità di cui sopra, il Centro Coordinamento Soccorsi ed istituisce «in loco» il Centro Operativo Misto (se ritenuto opportuno).

– Dispone la chiusura di strade statali o provinciali, ovvero delle autostrade.

– Dispone la sospensione dei trasporti pubblici (compreso quello ferroviario).

– Tiene costantemente informati di ogni evento incidentale rilevante i seguenti organi: il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno; la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile; il Ministero dell'Ambiente; la Regione Lombardia e l'amministrazione Provinciale.

– Si sostituisce al Sindaco, in caso di inerzia, nella predisposizione degli interventi urgenti di protezione civile.

3.1.13 Centro Operativo Misto

Il Centro Operativo Misto (COM) è un organismo di gestione dell'emergenza che viene istituito per decreto prefettizio (ex d.P.R. 66/1981, art. 14) a fronte della necessità di coordinare gli interventi a livello sovracomunale, ma in luogo decentrato rispetto alla sede della Prefettura.

La composizione ottimale del COM è quella indicata nella medesima l. 225/92, basata su 14 funzioni di supporto responsabili dei diversi aspetti della gestione dell'emergenza; per approfondimenti di dettaglio si potrà fare riferimento alla «Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali» (d.g.r. 12200 del 21 febbraio 2003).

Nell'ottica della gestione efficiente di un'emergenza in rapida evoluzione come quella correlabile ad un incidente tecnologico, si ritiene comunque che l'operatività del COM possa essere garantita dalla presenza di tutti i membri dell'Unità di Crisi Locale (UCL) del comune interessato, del PCA, di un rappresentante dell'amministrazione Provinciale (per gli aspetti di competenza provinciale: viabilità, inquinamento ambientale e pianificazione di emergenza sovracomunale) ed eventualmente del funzionario prefettizio delegato alla direzione del COM stesso.

La sede del COM, in tal caso, verrà individuata presso la sala operativa comunale, che dovrà di conseguenza essere ubicata in locali adeguatamente attrezzati per garantire le comunicazioni radio con la Prefettura e le altre sale operative sul territorio (112, 115, 118, Regione), e dotati di strumenti minimi per organizzare la gestione dei soccorsi (pc, stampante, fotocopiatrice, prese di corrente, radio, telefono).

Si suggerisce che la sala operativa comunale venga prevista presso la sede della Polizia Locale.

3.1.14 Provincia

La Provincia è organo provinciale di protezione civile.

Essa dispone di un servizio di reperibilità h 24 solo per problematiche attinenti alla sicurezza della relativa rete stradale ed ha anche un servizio di protezione civile (h 24) dotato di propri mezzi e risorse (automezzi, gruppi elettrogeni, ecc).

Tale servizio prevede – su chiamata – l'attivazione di apposite squadre di cantonieri che, all'occorrenza, possono predisporre la necessaria segnaletica ovvero realizzare gli interventi di manutenzione ritenuti necessari ed urgenti.

Per i servizi di vigilanza e controllo sulla viabilità, la Provincia si avvale della Polizia Provinciale, se esistente, la quale, peraltro, in caso di necessità, può essere chiamata a concorrere, con le altre Forze di Polizia, alla effettuazione di servizi di protezione civile.

In fase di prevenzione

– È responsabile, ai sensi della l.r. 19/2001, della pianificazione di emergenza per il rischio industriale, tranne che per

le industrie soggette a notifica ed interessate dall'art. 8 del d.lgs. 334/99.

– Predispose il Programma di previsione e prevenzione di protezione civile, anche con riferimento alle attività industriali.

– Predispose il Piano di Emergenza provinciale (nel quale possono essere ipotizzati scenari specifici per il rischio chimico-industriale e da trasporto di sostanze pericolose).

– Definisce nel Piano Territoriale di Coordinamento la corretta interazione tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le destinazioni del territorio, secondo quanto previsto dal d.m. 9 maggio 2001 e relativo allegato.

– Verifica la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento, in riferimento agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

In fase di emergenza

– Attiva le pattuglie di Polizia Provinciale e le squadre di cantonieri per ogni problema connesso con la sicurezza e la viabilità sulle strade di competenza; eventualmente attiva il proprio servizio di Protezione Civile come supporto per la fornitura di risorse e per operazioni di evacuazione.

– Segnala agli organi locali e provinciali competenti ogni circostanza o fenomeno che possa determinare o aggravare un fenomeno incidentale.

– Dispone controlli in caso di inquinamento di corsi d'acqua (per inquinamento da idrocarburi).

– Partecipa, con propri rappresentanti, al Centro Operativo Misto ed al Centro Coordinamento Soccorsi.

– Riporta periodicamente la situazione della viabilità conseguente all'incidente alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile.

3.1.15 Regione

La Regione è organo regionale di protezione civile.

In emergenza, tramite la Sala Operativa Regionale, l'Unità Organizzativa Protezione Civile e l'Unità di Crisi Regionale (UCR), attive o reperibili H24, svolge un ruolo di coordinamento tra le strutture operative regionali ed un ruolo di supporto ai Comuni, alle Province ed alle Prefetture coinvolte.

Inoltre, mediante la stipula di specifiche convenzioni, oppure tramite la mobilitazione della propria Colonna Mobile, può fornire attrezzature e personale volontario per il superamento dell'emergenza.

Il Presidente della Giunta Regionale, inoltre, può avanzare, se l'evento lo giustifica per dimensione e gravità, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza allo Stato, con la conseguente messa in atto di misure straordinarie per il superamento dell'emergenza.

In fase di prevenzione

– Mantiene aggiornato il Programma di previsione e prevenzione in merito al rischio industriale.

– Mantiene aggiornato l'elenco delle industrie a rischio.

– Ai sensi della l.r. 19 del 23 Novembre 2001, svolge l'attività istruttoria del Rapporto di Sicurezza inoltrato dal gestore degli stabilimenti a rischio ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 4 della medesima l.r., avvalendosi del CVR di cui all'art. 6 della l.r. citata; svolge inoltre l'attività istruttoria della Scheda di Valutazione Tecnica inoltrata dal gestore dagli stabilimenti a rischio, ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 5 comma 1 della medesima l.r., con le procedure di cui all'art. 5 comma 3 della l.r. citata.

– Supporta comuni e province nella redazione dei Piani di Emergenza Comunali e Provinciali, fornendo gli indirizzi di cui alla l.r. 1/2000 (Direttiva Regionale – d.g.r. 12200 del 21 febbraio 2003).

– Assicura il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica e delle procedure di verifica della compatibilità urbanistica degli stabilimenti a rischio, sulla base delle conclusioni dell'attività istruttoria dei Rapporti di Sicurezza e delle Schede di Valutazione Tecnica emesse dagli organi competenti di cui all'art. 6 ed art. 5.3 della l.r. 19/2001 e di Linee Guida Regionali emesse a conclusione di idonea sperimentazione.

In fase di emergenza

– Ricevuta la segnalazione dal Sindaco del comune colpito, dalla Polizia Locale o da altra fonte accreditata, accerta, tra-

mite il personale h24 della Sala Operativa Regionale, l'entità attuale e la previsione di estensione dei fenomeni in corso, tramite contatti diretti con la Prefettura, i Vigili del Fuoco e con le strutture operative competenti.

- Attiva, se necessario, l'Unità di Crisi Regionale per il coordinamento di tutte le strutture regionali, nell'ambito della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile.

- Fornisce supporto alle strutture che intervengono nell'emergenza e al Sindaco, anche con l'attivazione della Colonna Mobile della Regione Lombardia, sempre tramite la Sala Operativa Regionale.

- Mantiene rapporti funzionali con l'A.S.L., il S.S.U.Em.-118 e le strutture ospedaliere interessate.

- Se il caso lo richiede predispone gli atti per la richiesta allo Stato della dichiarazione dello stato di emergenza.

MATRICE AZIONI - RESPONSABILITÀ DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ IN EMERGENZA

ENTE/ STRUTTURA	AZIONE																	
	Arrivo segna- lazione *	Cross check con le altre sale operative *	Avviso altri Enti **	Avviso al Sindaco **	Verifica tipologia incidente	Delimitazioni aree a rischio	Allertamento strutture sanitarie	Informazione alla popolazione	Attivazione C.C.Mi.	Attivazione UCL	Attivazione C.C.S.	Piano anti- sciaccaggio	Attivazione posti di blocco	Attivazione evacuazioni	Attivazione richiesta stato di emergenza	Effettua- zione prelievi	Ricovero vittime	Preparazione aree am- massamento
Vigili del Fuoco	R	R	R	R	R	R	I	S	I	I	I		I	S	S	S	I	
S.S.U.Em.-118	R	R	R	R	I	R	R	S	I	I	I		I	S		R	R	
Forze dell'ordine	R	R	R	R	I	S		S	I	I	R	R	R	S				I
Polizia Locale	R	R	R	R	I	S		S	I	I	R	R	R	S				I
ARPA			I	I	I	S		S	I	I						R		
ASL			I	I	I	S	R	S	I	I				S		S	S	
Centro Antive- leni			I	I	I			S	I	I						S	S	
Strutture ospede- rali			I	I			I		I	I				I			S	I
Gestore				R	S				I									
Sindaco			I	I	I	I		R	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
Prefetto			I	I	I	I		I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Provincia			I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Regione			I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I

R = Responsabile, S = Supporto, I = Informato

* Il Responsabile dipende dalla Sala Operativa presso cui giunge la segnalazione.

** Nel caso in cui la gravità o la tipologia di incidente lo richieda, e sia necessario un coordinamento istituzionale.

Nota Bene: Nell'allegato 1 sono riportate le schede contenenti i compiti di ciascun ente/struttura suddivisi nelle tre fasi dell'emergenza: attivazione, dispiegamento e consolidamento. Inoltre è presente nell'allegato 2 la flow-chart delle attività svolte da tutte le strutture operanti sull'evento.

3.2 Attuazione dei compiti specifici del Sindaco

3.2.1 Check list «preventiva» (attività previsionale e preventiva)

ARGOMENTO	SITUAZIONE	AZIONI
Ho un numero di emergenza comunale attivo 24 ore su 24?		
Ho dei collaboratori reperibili 24 ore su 24?		
Ho divulgato i dati essenziali sulla struttura comunale di emergenza agli enti che dispongono di un numero pubblico di soccorso?		
Ho a disposizione il Piano di emergenza Comunale?		
Ho divulgato (l'estratto del) piano di protezione civile alle Strutture di primo intervento (112, 113, 115, S.S.U.Em.-118)?		
Ho ricevuto una formazione adeguata per comprendere perfettamente il mio ruolo di Autorità di protezione civile?		
Ho dei collaboratori diretti che hanno ricevuto un'adeguata formazione in ambito di Protezione Civile?		
Ho attivato contatti diretti con le squadre di soccorso pubblico che hanno competenza sul mio territorio?		
Ho attivato contatti diretti con le altre Autorità di Protezione Civile?		
Ho un rapporto costante con gli altri sindaci dei comuni vicini al mio?		
Rilevazione e raccolta dei dati delle sostanze pericolose presenti sul territorio comunale e quantità		
Ho informato la popolazione mediante la «scheda di informazione»?*		
Ho attivato contatti diretti con il gestore al fine di aggiornare e diffondere le informazioni alla popolazione? *		

(*) Solo per i Comuni dove sono ubicati insediamenti soggetti alla normativa RIR.

3.2.2 Check list «operativa per la gestione dell'emergenza» (attività operative durante l'emergenza)

Incidente presso inizio data e ore

tipo di incidente

ARGOMENTO	SITUAZIONE	AZIONI
Quando sono stato avvertito?		
Ho già del personale (comunale) di fiducia sul posto?		
Le risorse «pubbliche» necessarie sono state attivate?		
Ho individuato «i confini» del problema?		
Ho a disposizione una pianificazione di emergenza specifica per questo incidente?		
C'è un comando operativo delle operazioni di soccorso (Posto di Comando Avanzato)?		
Ho stabilito un collegamento con: <ul style="list-style-type: none"> - prefettura - regione - strutture operative locali 		

4. COMUNICAZIONE DELL'EMERGENZA

4.1 Premessa

Un'emergenza attrae inevitabilmente la comunicazione dei media. Pertanto è necessario che chi ha la responsabilità di gestire l'emergenza abbia anche una gestione efficace del processo comunicativo.

Gli obiettivi della comunicazione di crisi sono:

- ridurre il livello percettivo della crisi;
- mantenere al minimo il risultato dell'impatto sul sistema colpito;
- promuovere il controllo, anche mediatico, della situazione;
- garantire una rapida trasmissione e una efficace e credibile comprensione dei messaggi relativi alla crisi;
- far sì che i messaggi diano adito ad azioni adattive appropriate e significative.

Le strategie della comunicazione di crisi sono:

- **anticipare** piuttosto che reagire (essere proattivi non reattivi);
- avere **potere definitorio** (spiegare le cose);
- essere **flessibili** nelle tattiche (usare più canali e più strumenti);
- sviluppare una **strategia coesiva** (promuovere la coesione/unità del sistema sociale);

- predisporre un «**team**» per la gestione comunicativa della crisi (inserire il portavoce nel gruppo di gestione della crisi);

- comunicare per mezzo di un **solo credibile portavoce** (la responsabilità è del sindaco il quale si avvale di uno o più esperti).

4.2 Organizzazione e risorse

Di seguito vengono elencati alcuni suggerimenti utili a pianificare la divulgazione di informazioni ed i rapporti con i media.

1) Il Sindaco è il «primo comunicatore». È consigliabile, tuttavia, l'identificazione di un portavoce/addetto stampa che partecipi al gruppo di gestione crisi e mantenga i collegamenti con i media e gli «sportelli comunicativi» del comune. Se non è individuato un esperto specifico in fase di normalità (e reperibile in emergenza) potrà essere utilmente individuato come portavoce il Comandante della Polizia Locale.

2) A livello comunale è auspicabile l'attivazione di un Centro Media, coordinato dal «portavoce», in cui viene dispensata l'informazione ai media. Si tratta, semplicemente, di un luogo segnalato e identificabile in cui i media trovano informazioni e collaborazione (cfr. d.g.r. 12200, 21 febbraio 2003).

3) In relazione all'estensione della crisi e alle risorse locali, queste funzioni possono essere allocate anche a livello sovramunicipale.

4) È imperativo evitare la comunicazione «on demand» cioè casuale o «a richiesta».

Si dovrà quindi:

- sistematizzare il briefing con i media (un appuntamento fisso a ora stabilita);
- avviare sistemi di comunicazione aperta (call-center, numero verde/dedicato, sito web, sportello in comune,...) dove è sempre reperibile l'ultima comunicazione ufficialmente dispensata.

5) La Polizia Locale è un canale di comunicazione privilegiato, da utilizzare da parte dell'amministrazione; pertanto anche la Polizia Locale deve essere coinvolta e preparata alla gestione comunicativa della crisi.

6) L'uso di metodi più moderni (come SMS ed e-mail) è possibile, ma richiede la consapevolezza che non può essere l'unico canale di informazione, poiché richiede liste di destinatari costantemente verificate ed aggiornate; può essere avviato come sperimentazione della comunicazione verso cittadini registratisi volontariamente in apposite liste.

4.3 I «media»

A seguito di un'emergenza, i media esercitano molta pressione per ottenere un'informazione rapida. Per questa ragione, affinché l'informazione provenga da una fonte che controlla la gestione della crisi, è opportuno comunicare «subito».

Comunicare «subito» significa potere dire che «siamo a conoscenza del problema, le Autorità sono informate e stanno provvedendo. Informazioni dettagliate saranno fornite entro X minuti».

La X di cui sopra dipende:

- dalle caratteristiche dell'evento e dalla necessità di risposta più o meno rapida per proteggere i cittadini (comportamenti adattivi);
- dal bisogno cognitivo dei cittadini (ridurre lo stato di ansia e rassicurare).

I media sono partner necessari nella gestione comunicativa delle crisi. Con essi va realizzata un'alleanza che si costruisce «nella normalità» (cioè prima della «crisi»):

- mediante attività di informazione preventiva ai media sui rischi e su chi deve affrontare l'emergenza;
- mantenendo un elenco dei referenti dei media locali (rel., fax, e-mail) per eventuale verifica accrediti e per sviluppare alleanza comunicative.

In particolare potrebbe essere utile avviare una convenzione con le radio locali alle quali viene fornita l'informazione immediata su quanto accade in cambio di una comunicazione non distorta. Le radio possono anche configurarsi come sportelli aperti con il pubblico.

È poi importante verificare la qualità della nostra informazione con le domande più frequentemente poste dai media (cfr. check list).

4.4 Le domande più frequenti poste dai media

UNA LISTA DI CONTROLLO	
Quale è il suo nome e il suo ruolo? (al portavoce)	
Cosa è successo?	
Quando è successo?	
Dove è successo?	
Cosa state facendo?	
Chi è coinvolto?	
Quali sono le cause?	
Cosa contate di fare rispetto alle cause?	
Qualcuno è ferito o morto? Chi sono?	
Quali sono stati i danni?	

UNA LISTA DI CONTROLLO

Quali sono le conseguenze su (...ambiente, popolazione,...)	
Quali sono le misure di sicurezza da adottare adesso?	
Chi è il colpevole? Di chi è la colpa?	
Di chi sono le responsabilità?	
È mai successo prima qualcosa di simile?	
Che cosa potete dire alle vittime?	
C'è pericolo ora?	
Quali sono i problemi per la popolazione?	
Quanto costano i soccorsi?	
Quando possiamo avere un aggiornamento?	

4.5 Quando comunicare

La comunicazione in materia di rischio tecnologico è regolata da specifica normativa per quanto riguarda le aziende a rischio di incidente rilevante (d.lgs. 334/99); in particolare, è prevista un'apposita scheda informativa che il Sindaco è tenuto a divulgare nel modo più ampio possibile alla popolazione già in fase preventiva.

Lo scopo della presente Direttiva è però quello di suggerire misure utilizzabili in tutti i casi di emergenze chimico-industriali, anche dove non previste per legge.

L'informazione preventiva è di fondamentale importanza, poiché consente di instaurare un rapporto diretto tra l'amministrazione comunale e la cittadinanza, che potrà essere sfruttato durante le eventuali emergenze per rendere più efficaci e rapide le operazioni di soccorso.

Solo una popolazione informata in anticipo sui comportamenti di autoprotezione sarà in grado di recepire i segnali di allarme previsti dal piano di emergenza comunale.

I canali della comunicazione devono essere robusti (garantire la non distorsione del messaggio), quindi devono essere utilizzate più forme di comunicazione, da quelle più semplici (sirene) a quelle più complesse (media).

In emergenza, poi la comunicazione dovrà rispondere, per quanto possibile, ad alcuni requisiti basilari.

4.6 I principi della comunicazione del rischio alla popolazione

Tali principi sono:

- essere corretti ed onesti;
- focalizzarsi su argomenti specifici e non generalizzare;
- prestare attenzione a quanto il pubblico già conosce;
- attenersi ai bisogni del pubblico: cognitivi (che cosa sa), linguistici (come parla) e operativi (di cosa ha bisogno per agire);
- contestualizzare il rischio, cioè comunicarlo rispetto a quanto è successo, in relazione all'ambiente specifico e non generalizzare;
- fornire informazioni solo per quanto necessarie a risolvere il nodo decisionale e cognitivo del pubblico;
- proporre un'organizzazione gerarchica dell'informazione, in modo che chi cerca una risposta la trovi immediatamente e chi desidera i dettagli sia in grado egualmente di trovarli;
- riconoscere e rispettare i sentimenti e i modi di pensare del pubblico;
- riconoscere i limiti della conoscenza scientifica;
- riconoscere l'ampia influenza e gli effetti che il rischio ha sulle dinamiche sociali.

4.7 Il contenuto del messaggio

Il messaggio deve sempre essere sintetico e parsimonioso, redatto con linguaggio adatto al pubblico fornendo:

- informazione accurata e completa su quanto è successo;

- indicazioni su comportamenti operativi da tenere;
- comunicazione sugli sviluppi della situazione e le azioni intraprese per affrontare la situazione (aumentare la fiducia negli operatori).

Molto spesso, i destinatari del messaggio sono gli operatori della comunicazione, pertanto il messaggio deve essere adeguato a questo target ma deve sempre rispondere alle esigenze della popolazione, piuttosto che dei media.

4.8 Il Target della comunicazione

La popolazione è il destinatario della comunicazione del rischio, pertanto è il target che deve essere conosciuto già prima della manifestazione di crisi.

1) Le potenziali vittime di un evento non sono solo i residenti, ma tutte le persone che insistono nell'area di competenza: lavoratori, turisti, utenti di centri commerciali, ecc., la cui presenza deve essere monitorata.

2) La popolazione è costituita da soggetti e gruppi diversi, è necessario verificare la presenza di eventuali soggetti deboli (casa di riposo, centro accoglienza, ...) a cui destinare specifiche strategie comunicative.

Per ottenere un risultato positivo, è quindi necessario approfondire la conoscenza delle abitudini della popolazione, che possono variare di molto da comune a comune; quindi si dovranno individuare diverse modalità di comunicazione per ciascuna categoria che compone la popolazione, in modo da raggiungere ciascuna nel modo più adeguato ed efficace.

In primo luogo, comunque, si dovrà tener conto di due grossolane suddivisioni:

- le persone direttamente esposte al rischio
- le persone che possono essere interessate, anche se non direttamente esposte al rischio (familiari, stampa locale, associazioni e partiti politici, ...).

4.9 Modalità di allertamento

L'allertamento alla popolazione deve avvenire in modo tempestivo ed efficace e deve essere attentamente valutato in fase di pianificazione.

A seconda delle singole realtà ambientali e del tessuto urbano e sociale, dovranno essere considerate differenti modalità di informazione ed avviso alla popolazione, anche integrando tra loro sistemi differenti.

Si potranno utilizzare cartelli luminosi sulle strade per indirizzare il traffico, altoparlanti per diramare messaggi informativi, sirene per segnalare situazioni particolari; potranno essere studiati accordi con i mezzi di comunicazione di massa, soprattutto a livello locale, per diramare messaggi codificati o informazioni utili.

Naturalmente la collaborazione tra Autorità di protezione civile ed aziende (a rischio di incidente rilevante e non) diventa fondamentale per mettere in atto la strategia di early-warning, cioè di avviso rapido a seguito di un incidente.

In ogni caso, le differenti strategie comunicative individuate, dovranno essere adeguatamente verificate sul campo, per valutarne la chiarezza e l'efficacia.

4.10 Azioni pro-attive

L'efficacia della comunicazione di crisi è misura della preparazione, della informazione e della formazione, che la popolazione ha conseguito durante la normalità. Pertanto si può affermare che la comunicazione di crisi è un processo che comincia prima della crisi.

Ciò significa promuovere azioni quali:

- sviluppo di strumenti informativi adeguati (pubblicazioni, un sito web, ecc.) sui rischi e sulle risposte attivate a livello comunale;
- informazione della popolazione in merito ai sistemi di allarme comunale e garantire l'esercitazione;
- diffusione di informazioni in pillole per mantenere continuità dell'informazione: sistematicità e periodicità;
- attività (in)formative e di addestramento per la popolazione (es: per la scuola, giornata della protezione civile, giornata del volontariato, «fabbriche aperte») e per il personale dell'amministrazione;
- adesione alla rete Lombardia Integrata, mediante la quale la Regione Lombardia e le Amministrazioni Comunali potranno scambiare messaggi in modo rapido e protetto.

In particolare si evidenziano alcune figure di riferimento importanti per una (in)formazione mirata sia sugli aspetti

normativi sia sugli aspetti organizzativi/gestionali dell'emergenza:

- Sindaci e tecnici comunali (eventuali consigli di zona);
- insegnanti;
- ASL, Aziende Ospedaliere;
- ARPA;
- VV.F.;
- Polizia Locale;
- Gestori delle Aziende e le direzioni dei luoghi vulnerabili ad alta densità (es.: supermercati, centri commerciali, scuole, centri sportivi, ecc.).

4.11 Permanenza in casa o evacuazione

Non sempre l'evacuazione è la scelta migliore come misura di salvaguardia della popolazione; potrebbe essere invece necessario che la popolazione resti chiusa in casa; in tal caso, in fase preventiva dovranno essere spiegate con chiarezza le misure da prendere al fine di rendere sicura la permanenza in casa (sigillare le finestre con nastro adesivo, spegnere gli impianti di climatizzazione, ...) e previste e divulgate le modalità di comunicazione della fine dell'emergenza (sirene, campane, messaggi radiotelevisivi, ...).

Nel caso estremo in cui l'evoluzione dell'emergenza lo richieda, una delle conseguenze più importanti che riguardano la popolazione a seguito di un incidente tecnologico è la possibilità di disporre un'evacuazione da parte dell'Autorità di protezione civile.

In particolare, le ordinanze di evacuazione possono essere disposte dal Sindaco, oppure dal Prefetto, in caso di inerzia del Sindaco, ai sensi del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), artt. 50 e 54.

L'evacuazione della popolazione, concordata con le strutture responsabili degli interventi di soccorso (VV.F., S.S.U.Em.-118, ASL, ...), deve essere accuratamente pianificata in anticipo:

- si dovranno individuare delle modalità di avviso alla popolazione che non siano fonte di equivoco;
- si dovranno individuare le aree dove la popolazione dovrà sostare in attesa di essere raccolta dai mezzi pubblici, oppure i percorsi utilizzabili dai mezzi privati;
- quindi dovranno essere individuate adeguate strutture di accoglienza.
- è inoltre fondamentale impostare una strategia comunicativa che consenta di operare l'evacuazione di persone già informate delle procedure e delle modalità con cui avverrà.

Anche in questo caso si dovrà procedere ad un'analisi dettagliata della composizione della popolazione esposta al rischio e passibile di sgombero.

Per ciascuna categoria (anziani, malati, portatori di handicap e bambini in particolare) si dovranno prevedere adeguate modalità di evacuazione e dovranno essere pianificate anche le strategie di informazione ai parenti, per consentire in seguito la riunione dei nuclei familiari.

Inoltre dovrà essere monitorata la possibile presenza di stranieri, per prevedere anche comunicazioni multilingua, in modo da consentire a tutti la comprensione dell'emergenza.

Per ogni altra indicazione in merito alla gestione di un'evacuazione, si potrà fare riferimento alla «Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli Enti locali» (d.g.r. 12200 del 21 febbraio 2003).

5. ALLEGATI

- Allegato 1: Procedure operative in caso di incidente tecnologico
- Allegato 2: Flow-Chart
- Allegato 3: Normativa di riferimento

PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE TECNOLOGICO

	PRIMA FASE	SECONDA FASE	TERZA FASE
VIGILI DEL FUOCO	<p>LA SALA OPERATIVA 115</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisisce dal Gestore e/o dall'utente notizie sulla natura e le dimensioni dell'evento incidentale nonché sulla sua possibile evoluzione (se gestore); 2. attiva le Forze dell'Ordine, il S.S.U.Em.-118, (se non ancora attivate) e la Prefettura (se necessario); 3. ricerca un immediato contatto con il Sindaco, chiedendo notizie circa l'area idonea per la collocazione dei mezzi di soccorso; 4. dispone l'immediato invio di una o più squadre adeguatamente attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal Gestore o dal Sindaco; 5. fornisce al Sindaco, se ve ne sia il tempo, ogni utile forma di consulenza per individuare le misure di protezione da adottare a tutela della popolazione; 6. invia un proprio rappresentante al C.C.S. e al C.O.M. istituito presso le strutture individuate nella pianificazione comunale; 7. allerta la Colonna mobile regionale per i rischi industriali (dei VV.F.). <p>IL R.O.S. VV.F. (Responsabile operazioni di soccorso VV.F.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. posiziona i mezzi nel "luogo sicuro"; 2. verifica la tipologia dell'incidente e chiede ogni notizia utile al gestore; 3. valuta con il S.S.U.Em.-118 i possibili rischi per gli operatori del soccorso tecnico e sanitario e attiva immediatamente l'ARPA; 4. costituisce insieme al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale, ad ARPA ed all'ASL il P.C.A. (Posto di comando avanzato) di cui assume il coordinamento. 	<p>LA SALA OPERATIVA 115</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si mantiene informata su eventuali ulteriori esigenze delle squadre intervenute, chiedendo, se del caso, il concorso di altri Comandi. <p>IL R.O.S. VV.F.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esercita il controllo delle operazioni di soccorso; 2. effettua una verifica dell'ampiezza della "zona di danno", delimitandola con appositi nastri, ai limiti della quale posizionare i mezzi e l'organizzazione dei soccorsi; 3. verifica la congruità dei mezzi a disposizione rispetto ai rischi ipotizzati richiedendo, se necessario, l'ausilio di altre strutture di soccorso; 4. impiega le risorse a disposizione secondo procedure standard e secondo specifiche valutazioni, anche concordate con gli altri Enti, della situazione in atto e delle possibili evoluzioni; 5. il rappresentante dei VV.F. presso il C.O.M. tiene costantemente informato il capo del C.O.M. dello stato degli interventi operati presso il luogo dell'incidente. 	<p>IL R.O.S. VV.F.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accerta il possibile inquinamento di corsi d'acqua, condotte idriche o fognature; 2. accerta l'eventuale presenza di inneschi che favoriscano reazioni chimico-fisiche che possono aggravare la situazione ed interviene, se possibile, con attività di prevenzione; 3. comunica quanto sopra all'ARPA (direttamente o tramite la Prefettura); 4. segue l'evoluzione dell'evento.
SERVIZIO SANITARIO URGENZA EMERGENZA (S.S.U.Em.-118)	<p>LA CENTRALE OPERATIVA S.S.U.Em.-118</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alla ricezione della richiesta di soccorso, chiede al Gestore della ditta o all'utente informazioni dettagliate circa: tipologia di evento, sostanze interessate, n. di persone coinvolte, (se gestore) possibile evoluzione, misure di emergenza interne attuate; 2. allerta, se non già allertati, i VV.F., il Centro Antiveneni, l'ASL, le Forze dell'Ordine e se necessario la Prefettura; 3. invia, sul posto, un mezzo A.L.S. a debita distanza di sicurezza (come da indicazione) per ricognizione (in collaborazione con i VV.F.); 4. valuta e se del caso procede all'invio di ulteriori mezzi A.L.S. e B.L.S.; 5. attiva, se del caso, il proprio piano interno di maxiemergenza (allertamento mezzi e personale, P.S., enti, ecc.); 6. se necessario ricerca un collegamento telefonico con il Sindaco; 7. invia un proprio rappresentante presso il C.C.S. e il C.O.M. se istituiti. <p>PERSONALE DI SOCCORSO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. durante l'avvicinamento al luogo dell'evento, riceve dalla C.O. (se possibile) ulteriori informazioni disponibili sulla tipologia dell'evento e sull'eventuale trattamento clinico dei feriti; 2. in prossimità del posto rimane ad "adeguata" distanza, chiede ai VV.F. la verifica delle condizioni di sicurezza del luogo e la delimitazione delle aree di rischio; 3. raccoglie ulteriori informazioni possibili da inviare alla C.O.; 4. costituisce insieme ai VV.F., alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale, ad ARPA ed all'ASL il P.C.A. (Posto di comando avanzato). 	<p>LA CENTRALE OPERATIVA S.S.U.Em.-118</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riceve informazioni più dettagliate dal luogo dell'evento, in base all'entità, attiva, se non già fatto, il piano interno di maxiemergenza, in particolare: 2. attiva ulteriori mezzi A.L.S. e B.L.S. e, se necessario, personale e materiale per P.M.A.; 3. attiva le associazioni di soccorso convenzionate per disponibilità di mezzi e personale in aggiunta a quelli H24; 4. allerta le strutture di P.S. più prossime e, se necessario, tutte quelle provinciali; 5. se necessario, allerta le C.O. limitrofe (o dell'intera regione) per eventuale supporto mezzi e disponibilità posti letto; 6. allerta la Prefettura, se non già allertata, e informa sulle notizie raccolte e sull'andamento dei soccorsi; 7. continua il contatto con il C.A.V. per avere ulteriori notizie da trasmettere al personale sul posto; 8. se necessario allerta Provincia e Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia); 9. Invia un proprio rappresentante presso il C.C.S. ed il C.O.M. se istituiti (se non già inviati). <p>PERSONALE DI SOCCORSO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. individuata con i VV.F. l'area di raccolta dei feriti, inizia il triage ed il trattamento degli stessi, dopo decontaminazione, se necessaria; 2. istituisce il P.M.A., se necessario; 3. informa costantemente la C.O. sugli interventi effettuati e da effettuare. 	<p>LA CENTRALE OPERATIVA 118</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coordina il trasporto dei feriti presso il/i Pronto Soccorso provinciali/e; 2. tiene informati i propri rappresentanti al C.C.S. e C.O.M.; 3. segue l'evoluzione dell'emergenza. <p>PERSONALE DI SOCCORSO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prosegue le attività di soccorso e procede all'evacuazione dei feriti presso i Pronto Soccorso in accordo con la C.O.; 2. segue l'evoluzione dell'emergenza.

	PRIMA FASE	SECONDA FASE	TERZA FASE
FORZE DELL'ORDINE	<ol style="list-style-type: none"> ricevuta la notizia dell'evento dal Sindaco e informate dai VV.F. e/o dal S.S.U.Em.-118, acquisiscono e forniscono agli altri organi di protezione civile elementi informativi sull'incidente; collaborano alle procedure di emergenza stabilite dal Sindaco, VV.F. e S.S.U.Em.-118; realizzano il Piano dei Posti di Blocco secondo le indicazioni concordate e pianificate a livello locale (sia quelli individuati dalla pianificazione comunale che quelli stabiliti al momento); inviano, se non provveduto, un proprio rappresentante al C.C.S. ed al C.O.M.; accedono, previa nulla osta dei VV.F., nelle aree a rischio per cooperare nelle attività del primo soccorso; insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alla Polizia Locale, ad ARPA ed all'ASL costituiscono il P.C.A.. 	<ol style="list-style-type: none"> prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario; rendono operativo il piano dei posti di blocco, creando appositi corridoi attraverso i quali far confluire sul posto i mezzi dei VV.F. e del S.S.U.Em.-118 e far defluire dalla zona a rischio gli eventuali feriti e/o le persone evacuate; collaborano alle attività di informazione della popolazione; forniscono ogni utile supporto all'interno del C.C.S. e del C.O.M.. 	<ol style="list-style-type: none"> seguono l'evolversi della situazione aggiornando opportunamente il proprio referente presso il C.O.M. ed il C.C.S.; predispongono i servizi antisciacallaggio nelle aree eventualmente evacuate. il funzionario/militare delle F.d.O. più alto in grado assume, all'interno del C.O.M., il coordinamento tecnico operativo di tutte le forze di polizia intervenute (P.L., CC., Polizia Provinciale ecc).

POLIZIA LOCALE	<ol style="list-style-type: none"> acquisita la notizia dal Sindaco, informa tempestivamente la Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Lombardia; svolge il fondamentale ruolo di collegamento con la struttura comunale e l'U.C.L., per garantire mediante l'attuazione del Piano di Emergenza Comunale gli interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità; prepara il proprio personale al fine di effettuare gli interventi previsti dal Piano di Emergenza Comunale e dal P.E.E (posti di blocco, ecc.); insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell'Ordine, ad ARPA ed all'ASL costituiscono il P.C.A.. 	<ol style="list-style-type: none"> collabora alle attività di informazione alla popolazione sulle misure di sicurezza da adottare; effettua, in collaborazione con gli altri organi di P.C. Comunali, i prioritari interventi di prevenzione per salvaguardare la pubblica incolumità (regola l'accesso alla zona con posti di blocco, coordina l'evacuazione e favorisce l'afflusso dei mezzi di soccorso); accede, previo nulla-osta da parte dei VV.F., nell'area di rischio e coopera nelle operazioni di soccorso; fornisce ogni utile supporto all'interno del C.C.S. (Polizia Provinciale) e del C.O.M. (Polizia Locale). 	<ol style="list-style-type: none"> segue l'evolversi della situazione riferendo tramite il proprio rappresentante al C.O.M. sul loro operato; collabora con le F.d.O. al controllo delle abitazioni e delle strutture comunali; controlla e presidia i punti comunali individuati per la viabilità di emergenza.
-----------------------	---	---	--

A. R. P. A.*	<ol style="list-style-type: none"> viene attivata immediatamente dai VV.F. arrivati sul posto; viene comunque informata dal Prefetto, dal Sindaco, dall'ASL o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc) perché non esiste un protocollo unico di attivazione; appronta una squadra di personale specificamente preparato per affrontare la tipologia dell'evento, acquisendo tutte le informazioni utili sulla tipologia dell'attività coinvolta e sulle sostanze utilizzate; informa la Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia di essere stata attivata per lo specifico evento; costituisce insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale e all' ASL il P.C.A.. <p>* Il Servizio di Pronta Disponibilità è in funzione ogni giorno, dalle 17 alle ore 8,00 del giorno successivo, sabato, domenica e giorni festivi inclusi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> invia sul posto un nucleo di specialisti per le valutazioni ambientali e se il caso, effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della situazione ed il suo evolversi; appronta presso la sede centrale una sala di coordinamento per le analisi ed il supporto tecnico informativo e di collegamento con il nucleo di specialisti inviato sul posto; invia un proprio rappresentante presso il C.C.S. ed il C.O.M. (se istituiti); i dati elaborati vengono forniti alla Prefettura, al Sindaco e agli altri organismi interessati. 	<ol style="list-style-type: none"> fornisce alla sala operativa della Prefettura le prime risultanze analitiche delle rilevazioni effettuate in loco e sull'evolversi della situazione con i suggerimenti circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione (necessità di evacuazione) e dei luoghi dove si è verificato l'evento (interventi di bonifica necessari a tutela delle matrici ambientali); continua il monitoraggio ambientale fino al totale controllo della situazione e al rientro dell'allarme; nel caso lo reputi necessario, attiva la sede Centrale ARPA perché invii unità operative di altri dipartimenti provinciali a supporto di quello interessato.
---------------------	---	---	---

A.S.L. – IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<p>IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE*</p> <ol style="list-style-type: none"> informato circa l'evento, dispone l'invio sul posto di proprio personale tecnico e di propri rappresentanti presso il C.C.S. ed il C.O.M. (se istituiti); contatta il gestore o il sindaco per avere ogni utile notizia sull'evento; provvede, in collaborazione con l'ARPA, all'effettuazione di analisi, rilievi e misurazioni per accertare la possibilità di rischi ambientale e proporre al C.O.M. le eventuali misure di decontaminazione e/o bonifica; fornisce, in collaborazione con il Centro Tossicologico-Centro Antiveleni, ogni necessario supporto tecnico per definire entità ed estensione del rischio per la salute pubblica e per individuare le misure di protezione più adeguate da adottare nei confronti della popolazione e degli stessi operatori del soccorso; costituisce insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale e ad ARPA il P.C.A. (Posto di comando avanzato); effettua una prima stima e valutazione urgente dell'entità e dell'estensione del rischio e del danno, in stretta collaborazione con le altre strutture del P.C.A.. <p>* Il Servizio di Guardia Igienica dopo le 17 e nei giorni di sabato, domenica e festivi</p>	<ol style="list-style-type: none"> si tiene costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e/o il Direttore Sanitario per eventuali ulteriori interventi e azioni informative tramite i suoi rappresentanti; si coordina con i servizi di Pronto Soccorso e di assistenza sanitaria (guardie mediche, medici di base, S.S.U.Em.-118, Strutture ospedaliere, servizi veterinari, ecc.) in rapporto alle risorse sanitarie disponibili in loco; attiva, se necessario, i medici ed i tecnici di guardia igienica degli altri ambiti territoriali supporta la Prefettura, i Sindaci e gli organi di Protezione Civile con proposte di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione (evacuazione, misure di protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene alimenti, acqua potabile, ricoveri animali, gestione dei rifiuti, ecc.) chiede, se necessaria, la collaborazione dei dipartimenti di prevenzione delle altre province. 	<ol style="list-style-type: none"> valuta le diverse problematiche scaturite dall'evento e propongono al Capo C.C.S. ed al Capo C.O.M. ogni utile intervento ed indagine ritenuta indispensabile; esprime pareri circa l'opportunità di avviare la fase del contenimento degli effetti incidentali o dichiarano la revoca dello stato di emergenza; segue costantemente le operazioni di soccorso e di bonifica ambientale; valuta insieme al C.A.V. ed alle U.O.M.L. la necessità nel tempo di una sorveglianza sanitaria e tossicologica dei soggetti eventualmente contaminati.
--	---	--	---

	PRIMA FASE	SECONDA FASE	TERZA FASE
CENTRO ANTI VELENI	<ol style="list-style-type: none"> ricevute le prime informazioni dalla C.O. del S.S.U.Em.-118 circa la natura, reale o presunta, della tipologia delle sostanze coinvolte, individua le misure di protezione da adottare, la profilassi per la "decontaminazione" delle persone coinvolte e le misure più idonee per il soccorso dei medesimi; interagisce con organismi del soccorso coinvolti nelle unità di crisi, in particolare i first responders (S.S.U.Em.-118, VV.F., Protezione Civile, servizi di prevenzione dell'ASL, ARPA ricevendone un flusso costante e aggiornato di informazioni sull'evento. 	<ol style="list-style-type: none"> fornisce, anche solo a scopo preventivo, le predette informazioni alla C.O. del S.S.U.Em.-118, alle ASL e alle strutture ospedaliere allertate a ricevere i pazienti coinvolti; tali informazioni vengono fornite, quando indicato, anche ad operatori non sanitari (VV.F., Prefettura, Sindaci, ecc) si tiene informata in merito all'evoluzione del fenomeno incidentale anche in previsione del coinvolgimento di altre possibili sostanze; allerta gli altri C.A.V. per eventuale recupero antidoti. 	<ol style="list-style-type: none"> segue l'evolversi della situazione e, se del caso, prende contatto con gli altri Centri Antiveleini per chiederne il supporto.

STRUTTURE OSPEDALIERE	<ol style="list-style-type: none"> i Pronto Soccorso, allertati dalla C.O. del S.S.U.Em.-118, avvisano le proprie Direzioni Sanitarie e pongono in allerta l'Unità di Crisi in merito alle possibili attivazioni dei Piani per le Maxiemergenze (P.E.M.A.F.). 	<ol style="list-style-type: none"> si tengono in contatto con il servizio S.S.U.Em.-118 al fine di essere preventivamente informate sulla tipologia dell'intervento sanitario eventualmente richiesto; attivano i P.E.M.A.F.; si assicurano che il Pronto Soccorso ed il relativo personale medico e paramedico sia adeguato alla tipologia di intervento sanitario richiesto; accertano che i reparti interessati siano informati in ordine alla situazione di allarme in atto; contattano il Centro Antiveleini per avere informazioni aggiornate sugli effetti tossici delle sostanze e le terapie da attuarsi. 	<p>LE UNITA' DI CRISI</p> <ol style="list-style-type: none"> seguono l'attività dei rispettivi pronto soccorso; si informano costantemente in merito allo stato di salute dei pazienti, riferendo al C.C.S. ed al C.O.M. (se istituiti); aggiornano tempestivamente il C.O.M. e il C.C.S. sulle patologie effettivamente riscontrate, lo stato di salute dei pazienti ricoverati ed il reparto in cui gli stessi si trovino o siano stati trasferiti (anche di altri nosocomi); richiedono, eventualmente, la disponibilità dei posti presso i reparti Rianimazione, Centro Grandi Ustionati, ecc. per pazienti che devono essere successivamente trasferiti.
------------------------------	---	---	--

GESTORE	<ol style="list-style-type: none"> attiva la squadra di emergenza interna per prevenire/contenere effetti incidentali; informa i VV.F., il S.S.U.Em.-118 e la Prefettura circa la tipologia dell'evento e la relativa gravità; allerta il/i Sindaco/i competente/i formulando proposte circa le misure di protezione e di allertamento da adottare a tutela della popolazione; assume, fino all'arrivo dei VV.F., la direzione ed il coordinamento tecnico degli interventi di soccorso ed antincendio; invia un proprio rappresentante al C.O.M. (se istituito) e assicura la propria costante reperibilità telefonica. 	<ol style="list-style-type: none"> trasferisce al responsabile della squadra dei VV.F. la direzione e il coordinamento tecnico degli interventi di soccorso <ul style="list-style-type: none"> garantendo l'accesso allo stabilimento; formando ogni notizia utile e supporto tecnico per la massima efficienza degli interventi; formando, se richiesto, il proprio personale e le proprie attrezzature; segue costantemente l'evoluzione del fenomeno, riferendo (direttamente o tramite il rappresentante presso il C.O.M.), alle Autorità di protezione civile interessate; aggiorna costantemente il C.O.M. ed il C.C.S. sull'evolversi della situazione interna. 	<ol style="list-style-type: none"> predispone una relazione* dettagliata per la Prefettura, il/i Comune/i, la Regione, la Provincia, i VV.F. e l'ARPA circa l'evento occorso precisando: <ul style="list-style-type: none"> tipologia e quantità delle sostanze coinvolte; parti stabilimento coinvolte; numero persone coinvolte; causa dell'evento; azioni intraprese per la gestione dell'emergenza; le possibili forme di evoluzione del fenomeno. <p>* Per i comuni ove siano ubicati insediamenti soggetti alla normativa RIR, la relazione deve contenere le circostanze dell'incidente, le sostanze pericolose presenti, le misure di emergenza adottate e previste per il medio e lungo termine e tutti i dati e le informazioni che sono disponibili e che vengono continuamente aggiornate.</p>
----------------	--	---	--


SINDACO	<ol style="list-style-type: none"> convoca e attiva l'Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta dalle strutture locali di protezione civile (Polizia Locale, R.O.C., Ufficio Tecnico) secondo le procedure codificate nel piano comunale di P.C., attivando eventualmente il piano dei posti di blocco; segnala ai VV.F. e al S.S.U.Em.-118 il luogo esterno all'area di rischio ove far confluire i mezzi di soccorso (se stabilita nella pianificazione comunale) o ne individua una idonea nel caso non stabilita dalla pianificazione comunale; stabilisce e attiva, d'intesa con il gestore, i VV.F. e la Prefettura le misure da adottare per allertare e proteggere la popolazione che potrà essere coinvolta; nella impossibilità di concertarsi con le precitate strutture attiva le misure ritenute più opportune secondo le indicazioni della pianificazione presente e/o del piano comunale; allestisce la sala dove dovrà il C.O.M., se necessario. 	<ol style="list-style-type: none"> appena conosciuta la natura dell'evento, informa la popolazione; coordina i primi soccorsi alla popolazione a mezzo del C.O.M., se istituito, fino all'arrivo del funzionario prefettizio; attiva (se necessario) i volontari di P.C. locali perché forniscano supporto alle attività di soccorso; dispone, se del caso, l'apertura dei centri di raccolta temporanea e dei centri di ricovero prestabiliti fornendo indicazioni precise in caso sia disposta l'evacuazione; informa la Prefettura, la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia) e la Provincia circa l'evoluzione della situazione e le misure adottate a tutela della popolazione, richiedendo, se necessario, l'attivazione di altre forze operative. 	<ol style="list-style-type: none"> se proposto dal C.O.M. ovvero dagli organi tecnici, ordina la sospensione dell'erogazione dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica, gas); continua ad informare la popolazione; segue l'evolversi della situazione e, se ne ricorrono i presupposti propone la revoca dello stato di emergenza esterna o la diramazione della fase di contenimento degli effetti incidentali (in questo caso, segue le operazioni per l'ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni precedentemente evacuate).
----------------	---	--	--

	PRIMA FASE	SECONDA FASE	TERZA FASE
PREFETTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. acquisisce ogni utile comunicazione sull'evento dal Gestore/cittadino; 2. si accerta dell'avvenuta attivazione dei VV.F. e del S.S.U.Em.-118; 3. dispone l'immediata attivazione della Sala Operativa; 4. sulla base delle informazioni avute dal gestore, VV.F. e Sindaco, esprime le proprie valutazioni circa le misure di protezione da attuare o già attuate; 5. si assicura che la popolazione esterna all'impianto sia stata informata dello stato di emergenza secondo le procedure pianificate; 6. presiede il C.C.S. ed istituisce "in loco" il C.O.M.; 7. informa la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia attiva H24), (se necessario) e il Dipartimento di Protezione Civile; 8. allerta la Provincia, l'A.S.L. e l'ARPA; 9. in caso di inerzia e/o omissione da parte del Sindaco nelle azioni di sua competenza si sostituisce a questi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. si accerta della concreta attuazione delle misure di protezione collettive; 2. valuta eventuali esigenze di rinforzi e li richiede agli Uffici ed ai Comandi Competenti comprese le F.A.; 3. in attesa che il C.C.S. diventi operativo, coordina soprattutto gli interventi delle F.d.O. con quelli dei Vigili del Fuoco, S.S.U.Em.-118 ed altre strutture operative provinciali; 4. segue costantemente l'evolversi della situazione tramite la Sala Operativa della Prefettura; 5. presiede e coordina le attività del C.C.S.; 6. valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti interurbani disponendo, se del caso, l'interruzione degli stessi con la collaborazione della Polizia Locale; 7. sentiti i sindaci interessati, dirama, a mezzo le radio locali, dei comunicati per informare la popolazione in merito all'evento ed alle misure adottate o da adottare. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. assume ogni utile elemento informativo circa lo stato dei soccorsi tecnici e coordina gli interventi disposti in merito; 2. adotta ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali.
PROVINCIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. attiva il Corpo di Polizia Provinciale nonché il personale del Settore Viabilità, in supporto alle altre Forze di Polizia, sia per la chiusura delle strade provinciali che per la regolamentazione del traffico; 2. invia un proprio rappresentante presso il C.C.S. e presso il C.O.M. (se istituiti); 3. il Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore allerta l'ARPA (se non ancora allertata) e dispone un sopralluogo al fine di verificare che non vi siano fenomeni rilevanti di inquinamento ambientale – soprattutto della rete idrica locale – o comunque tali da rendere necessari interventi di bonifica; 4. riporta periodicamente la situazione della viabilità conseguente all'incidente alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tramite i propri rappresentanti all'interno del C.C.S. e del C.O.M., fornisce il proprio supporto tecnico ed operativo alla macchina dei soccorsi; 2. si tiene costantemente informata sull'evoluzione dell'incidente svolgendo una importante attività di coordinamento delle operazioni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. segue l'evoluzione dell'evento; 2. svolge azione di coordinamento rispetto ai Comuni coinvolti nella valutazione e quantificazione dei danni, da segnalare alla Regione, e nel superamento dell'emergenza a lungo termine.
REGIONE - U.O. Protezione Civile (Sala Operativa di Milano)	<ol style="list-style-type: none"> 1. riceve la segnalazione dal Sindaco, dalla Polizia Locale o dal Prefetto; 2. accerta dal S.S.U.Em.-118, dai VV.F., dal Prefetto e dall'ARPA l'entità attuale e la previsione di estensione dei fenomeni in corso; 3. se il caso lo richiede attiva l'Unità di Crisi regionale presso la sala operativa regionale di Protezione Civile; 4. attiva i referenti della Colonna Mobile regionale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mantiene i contatti con il Sindaco, la Prefettura, il Dipartimento della Protezione Civile oltre che con i vari C.C.S. attivati mettendo a disposizione le risorse tecniche regionali; 2. invia, se del caso, la Colonna Mobile regionale di Pronto intervento; 3. mantiene rapporti funzionali con l'ASL con il S.S.U.Em.-118 e le strutture ospedaliere interessate; 4. si tiene costantemente informata sull'evoluzione dell'incidente svolgendo una importante attività di coordinamento delle operazioni, attraverso la Sala Operativa di P.C., attiva H24. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. segue l'evoluzione dell'evento 2. predispone, se del caso, gli atti per la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza; 3. invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni.

Allegato 2


FLOW CHART (segue)

PREVENZIONE



● La **Prefettura** si occupa delle aziende soggette a rischio di incidente rilevante (ex. Art. 8, D.Lgs. 334/99), mentre per tutte le attività non soggette a questa normativa, il responsabile delle operazioni di soccorso e' il **Sindaco**

SECONDA FASE - DALL'ISTITUZIONE DEL P.C.A. AI PRIMI PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE




IMPORTANTE: Le frecce COLORATE rappresentano il flusso di informazioni e/o il coordinamento tra enti e figure interessate nell'emergenza

● La Prefettura si occupa delle aziende soggette a rischio di incidente rilevante (ex. Art. 8, D.Lgs. 334/99), mentre per tutte le attività non soggette a questa normativa, il responsabile delle operazioni di soccorso è il Sindaco

● Il Centro Antiveleni fornisce informazioni sull'evento a tutti gli enti e figure interessate nell'emergenza

NB In presenza dei P.E.E. redatti ai sensi del D.Lgs. 334/99, le attività specifiche da essi previste dovranno essere integrate con quelle più generali rappresentate dalle flow-chart

TERZA FASE - DAI PRIMI PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE ALLA FINE DELL'EVENTO



NB In presenza dei P.E.E. redatti ai sensi del D.Lgs. 334/99, le attività specifiche da essi previste dovranno essere integrate con quelle più generali rappresentate dalle flow-chart

● La **Prefettura** si occupa delle aziende soggette a rischio di incidente rilevante (ex. Art. 8, D.Lgs. 334/99), mentre per tutte le attività non soggette a questa normativa, il responsabile delle operazioni di soccorso è il **Sindaco**

ALLEGATO 3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO**NORMATIVA STATALE**

- L. del 24 febbraio 1992, n. 225 (G.U. 17 marzo 2003, n. 64, suppl. Ord.)
- D.m. del 15 maggio 1996 (G.U. 9 luglio 1996, n. 159)
- D.m. del 20 ottobre 1998 (G.U. 9 novembre 1998, n. 262, suppl. ord.)
- D.lgs. del 17 agosto 1999, n. 334 (G.U. 28 settembre 1999, n. 228)
- D.m. del 9 agosto 2000 (G.U. 22 agosto 2000, n. 195)
- D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (G.U. 28 settembre 2000, n. 227)
- D.m. del 9 maggio 2001 (G.U. 16 giugno 2001, n. 138)
- D.m. del 13 febbraio 2003 (G.U. 20 febbraio 2003, n. 42)

NORMATIVA REGIONALE

- L.r. del 12 maggio 1990, n. 54 (B.U. 17 maggio 1990, n. 20, secondo suppl. ord.)
- L.r. del 5 gennaio 2000, n. 1 (B.U. 10 gennaio 2000, n. 2, suppl. Ord.)
- L.r. del 23 novembre 2001, n. 19 (B.U. 27 novembre 2001, n. 48, suppl. ord.)
- D.g.r. del 21 febbraio 2003, n. 12200 (B.U. 11 marzo 2003, n. 11, suppl. str.)